

Francesco Alunno

LO STATUTO DI MONTEVERDI

La Bancarella Editrice

Via Della Repubblica n. 47- 57025 Piombino (LI)

www.bancarellaweb.it ® www.bancarellaweb.eu

e-mail: labancarella@aruba.it

Collana Monteverdina n. 2



Immagine fronte copertina: Copertina del manoscritto originale dello statuto.
Grafica Henry

Maggio 2014

ean 978-88-6615-079-4

INDICE GENERALE

PARTE I

Prefazione.....	p. 7
Introduzione.....	p. 9
I) Il territorio.....	p. 11
II) Aspetti istituzionali	
Strutture ecclesiastiche e giurisdizionali nel Medio Evo.....	p. 15
III) La storia	
Genesi e sviluppo del comune rurale italiano: cenni introduttivi.....	p. 25
La nascita e l'evoluzione.....	p. 31
Il dominio volteranno. Nascita e sviluppo di un comune medievale.....	p. 35
IV) Il comune nei suoi elementi strutturali	
La configurazione urbanistica del comune, il problema della difesa e dell'approvvigionamento idrico, la normativa in materia edilizia pubblica e privata, di polizia urbana di pubbliche cerimonie.	p. 53
V) Aspetti economici.....	p. 61
La monetazione e i sistemi di pagamento.....	p. 67
VI) Aspetti demografici.....	p. 69
VII) La costituzione politica.....	p. 73
VIII) Il territorio sotto il profilo politico istituzionale.....	p. 83

PARTE II

Il manoscritto e i criteri di edizione.....	p. 87
Lo Statuto.....	p. 95
Indice analitico dei nomi di luogo riscontrati nel <i>Costituto</i>	p. 163

APPENDICE A

I documenti.....	p. 139
Indice dei nomi di luogo riscontrati nei documenti.....	p. 163

APPENDICE B

Pergamene e carte.....	p. 165
------------------------	--------

APPENDICE C

Bibliografia, fonti geografiche. fonti diplomatiche, fonti archivistiche, relazioni, tesi di laurea.....	p. 181
Foto abbazia di Monteverdi e del paese, con alcuni scorci disegnati a matita del paese odierno.....	p. 184

PREFAZIONE

Realizzare l'edizione di uno statuto non è poca cosa, indubbiamente: è un'opera che richiede non solo molteplici competenze tecniche, ma anche livelli di attenzione e di sensibilità differenziati e tra loro complicati.

In primo luogo, infatti, l'editore di un testo statutario deve essere fornito di una specifica competenza che sia insieme filologica, paleografica e storica: egli si ritrova alla mano un manoscritto non solo dilavato dal tempo, non solo irto di scritture antiche e poco chiare che, sempre nel tempo, si sono via via avvicinate sulla carta – ogni volta con nuova e talvolta incomprensibile mano – ad annotare nuovi e prolissi dispositivi regolamentari; ma egli si trova anche ad avere a che fare con un testo che è portatore di veri e propri documenti storici, i quali attendono di essere da lui compiutamente interpretati e ricostruiti nel loro contenuto.

In più, *last but not least*, sta davanti a lui il problema tecnicamente giuridico della interpretazione e della ricostruzione delle stesse rubriche statutarie, la cui dimensione ed efficienza di *ius statutarium*, di diritto dello statuto, attende sovente di essere interpretata e chiarita nelle modalità specifiche della propria funzionalità giuridica, in maniera che al moderno lettore sia consentito di essere interprete consapevole della storicità intrinseca del testo statutario, ed al tempo stesso, per quanto concerne la sua peculiare giuridicità, di rimanere ben lontano da ogni anacronismo ed ingenuità di lettura.

Quelle dello statuto, soprattutto quelle dello statuto di un'antica comunità rurale come Monteverdi – come d'altronde ben si sa – non sono norme giuridiche in senso stretto, ma sono soltanto il discorsivo documento di regole, comandi e precetti *procedimentali* determinatisi all'interno di un sistema di vita comunitario, insediato entro i confini di un territorio dato.

Si tratta di dettati spesso prolissi e talvolta anche, in prosieguo di tempo, tra loro contraddittori, che sono piuttosto l'espressione della complessa potestà auto-organizzativa di una comunità civile, che non il dettato univocamente precettivo, emanato in maniera editale da una superiore autorità di tipo istituzionale.

Per questo l'interprete non ha bisogno di pensare alle rubriche di uno statuto come se esse fossero gli articoli di un moderno codice civile: esse sono piuttosto l'indicazione di una serie di *routines* procedimentali, che descrivono il modo che deve seguirsi dalle genti della comunità per ottenere un determinato effetto giuridico; ovvero l'adempimento che esse sono chiamate a soddisfare nel contesto della comune convivenza sociale o delle sue comuni attività produttive, sia, eventualmente, manifatturiere, sia, soprattutto, come è nel caso di Monteverdi, normalmente agrarie.

Tali sono le difficoltà, ma anche i motivi di obiettivo interesse, che il lettore – e, in primo luogo, l'editore – di un testo statutario si trova oggi a dover fronteggiare.

E questo è, indubbiamente, anche il complesso di problemi tecnici e di esigenze prospettiche che Francesco Alunno ha dovuto ripetutamente affrontare, per provvedere questa edizione degli statuti di Monteverdi.

Si offre, in tal modo, al moderno utente di questo testo statutario, una chiave complessiva di sua lettura e percezione, che è ben lontana da ogni intento meramente celebrativo o, anche, banalmente antiquario: in queste pagine non si parla certamente di glorie antiche o di gesta belliche ormai consumate; ma si parla, piuttosto, di cose molto più importanti ed interessanti, perché si parla della vita di tutti i giorni di una comunità civile e dei tempi e dei modi in cui essa, in antico, *normalmente*, si consumava.

Il pregio intrinseco di queste pagine statutarie è il documento di vita sociale che esse costantemente offrono: è la quotidianità che spira da esse a restituirne la fragranza di percezione ed anche, sia consentito di dirlo in tutta franchezza, l'utilità obbiettiva che esse possono ancora oggi offrire a chi si accosti alla loro lettura.

Francesco Alunno – che è un avvocato fortemente impegnato nella vita della professione e del tribunale – è di tutto ciò ben informato, e perciò fornisce ad ogni passo gli strumenti di una sua personale lettura critica di quelle antiche rubriche statutarie, che sono da lui costantemente considerate e trattate con l'occhio sia dello storico smalziato, sia del giurista sensibile ed esperto.

Ed è qui il risultato di utilità dell'opera da lui faticosamente svolta, che ora si mette a disposizione della lettura e dell'uso critico non solo dei tecnici del mestiere, voglio dire degli storici del diritto, ma anche dei moderni abitanti di Monteverdi: i quali possono ora guardare all'ambiente in cui oggi vivono, ai suoi spazi ed alle sue mura, alle sue cadenze di vita, alle stesse sue scansioni spaziali, con un occhio fortemente potenziato nella propria capacità percettiva, perché ora possono intenderne, assieme alla sua storia, anche la specifica ed intrinseca peculiarità.

Le pagine, infatti, qui raccolte dall'opera accorta e faticosa di Francesco Alunno, permetteranno loro di trovarsi nella consapevolezza critica di chi può oggi tentare l'esercizio – che, per loro in primo luogo, può anche essere fatto, al tempo stesso, di orgoglio e di affetto – di leggere negli spazi della vita moderna la traccia antica e non ancora consunta delle vicende dei padri, delle loro passioni ed affetti e, soprattutto, delle *normali* cadenze di vita, che all'interno di quelle mura e di quelle case un tempo si svolsero.

Pontedera, il 4 d'aprile 2014

Mario Montorzi

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Affrontare lo studio di uno statuto medievale, di cui fu artefice sia un comune cittadino - in grado quindi di esercitare un certo peso politico e istituzionale - sia un comune rurale - che quel peso dovette sostenere - è come cercare di scoprire, in ogni sua angolazione, la società che dello stesso statuto fu promotrice, potendosi ricavare, tra le righe del testo che compongono i singoli capitoli statutari, un tessuto di interessi, di convinzioni e di scelte politiche.

L'esercizio del *ius statuendi* e l'opera materiale che da questo diritto scaturisce non rappresenta, come è noto, una semplice esercitazione giuridica alla quale si dilettarono giuristi più o meno competenti, talvolta imprecisi nel loro latino spesso intriso di volgarizzazioni, spesso contraddittori nelle formulazioni normative, ma costituisce un qualcosa di più rispetto a ciò che a prima vista può superficialmente apparire: un quadro sociale, organizzativo, strutturale, istituzionale, intimamente connesso con la contingente realtà storica del momento.

Sotto quest'ottica gli statuti comunali - tra il XIII e il XIV secolo - costituirono un fenomeno assai diffuso nell'Europa basso medievale, soprattutto in corrispondenza dell'affermazione, in maniera capillarmente diffusa, del regime podestarile, capace di determinare, progressivamente, la sostituzione alle raccolte più o meno organiche, di *sacramenta* e di *brevia*, di un testo tendenzialmente omogeneo nella sua struttura, appunto lo statuto. Non è un caso che tali formulazioni giuridiche procedettero di pari passo con l'affermazione dei primi concetti di *ius commune* romanistico, con tutti i consequenziali problemi relativi alla integrazione tra la legge romana e i nascenti *iura propria*. D'altronde furono proprio i diritti particolari che costituirono con la loro elasticità - e quello di Monteverdi rappresenta in tal senso una delle tante testimonianze a questo proposito - i mezzi più adatti per poter superare nella prassi quotidiana quella incapacità di adattamento 'immediato' del diritto giustiniano - in una prospettiva strettamente storicistica - ad una realtà in costante mutamento.

Fu proprio la versatilità e la fungibilità dello statuto medievale che permise - pur con le innumerevoli contraddizioni che spesso rendono al moderno studioso assai difficile una lettura interpretativa, o, più semplicemente, cronologica - di risolvere quelle situazioni fattuali che necessitavano di inquadramento giuridico.

Non solo; lo statuto, e l'esercizio quindi del *ius statuendi*, costituì per qualsiasi comune - indifferentemente - il raggiungimento di una *dignitas*, la quale, seppur esercitata sotto il vigilante controllo di un comune dominante - e pure in quest'ottica lo statuto monteverdino costituisce valido esempio - rappresentava la maggiore conquista politica - seppur variamente limitata - che un comune potesse raggiungere.

Se in un dato momento storico un comune, rurale o cittadino che sia, poté esercitare questo particolare diritto, ciò non fu mai dovuto al puro caso, ma in seguito all'affermazione di ben determinate necessità economiche, sociali, politiche, istituzionali che resero improcrastinabili, per il bene comune, determinate scelte che, prima che giuridiche, furono pur sempre politiche. A queste necessità la redazione di uno statuto, che da taluni storici del diritto è considerato la unica e vera fonte di produzione giuridica basso medievale, costituì la risposta più immediata alle esigenze che lo resero necessario.

Molteplici sono i canoni attraverso i quali la scienza giuridica e l'esperienza basso medioevale nel loro complesso hanno permesso di rispondere a queste esigenze, ed essendo ogni elencazione fuorviante in quanto intrinsecamente riduttiva, possiamo affermare che ogni statuto, singolarmente considerato, rappresenta una risposta, o meglio, un tentativo di creare un apparato di risposte a quelle stesse problematiche dalle quali trasse origine.


Ovviamente, a ciò non sfugge lo statuto di Monteverdi, il quale non si sottrae a questi ordini di problemi e nella ripetitività delle clausole, nella esasperata puntualizzazione di talune fattispecie, nel continuo ripetersi - quasi a voler lo statuario non voler lasciare sfuggire nulla alle previsioni normative in una 'moderna' ottica esauriente ed esaustiva - pure questo statuto dei primi anni del XIV secolo è in grado di offrire uno spaccato di vita cittadina nei suoi aspetti di ordine pubblico e religioso, politico e istituzionale, economico e amministrativo.

Il presente lavoro si articola in due sezioni seguite da due appendici; la prima sezione è dedicata alla ricostruzione, per sommi capi, delle vicende storiche di Monteverdi. Si è cercato in questa prima trattazione di individuare, senza alcuna pretesa di esaustività ma in una ottica il più possibile ampia, tutti quegli aspetti che meglio contribuiscono a delineare la nascita, l'evoluzione e i caratteri del piccolo comune, soffermando l'attenzione soprattutto al periodo cronologico compreso tra l'XI e la prima metà del XIV secolo, non senza aver prima cercato di ricostruire in una prospettiva storico-istituzionale il periodo anteriore.

La seconda sezione è dedicata alla edizione del Constituto così come dovette probabilmente presentarsi appena uscito dalle mani dello scriba nel 1325.

Le due appendici contengono, rispettivamente, la trascrizione di circa trenta documenti, che si sono resi indispensabili per la ricostruzione delle vicende storiche della piccola comunità rurale e una quindicina di carte o schizzi geografici utili per meglio inquadrare dal punto di vista istituzionale, sia civile che ecclesiastico, il comune oggetto del presente studio.

Numerose sono le persone alle quali va la mia più viva gratitudine per aver reso possibile il conseguimento di questa ambita meta. Senza avere la pretesa di nominarle tutte, devo i miei più sentiti ringraziamenti anzitutto a coloro che mi hanno permesso di portare avanti i miei studi; al Prof. Sznura dell'Ateneo fiorentino, per l'oneroso impegno che si è assunto nel controllare le trascrizioni, al Prof. Montorzi e al Prof. Spicciani, dell'Ateneo pisano, per i preziosi consigli e le acute osservazioni, ma soprattutto per l'amicizia che non hanno mai mancato di dimostrare nei miei confronti ed infine a tutte quelle persone, amici di nuova e di vecchia data, che in questi anni mi sono state vicine e mi hanno accompagnato, con una parola, un gesto, una dimostrazione di stima, nel lo svolgimento di questa ricerca.



CAPITOLO I IL TERRITORIO



Monteverdi, costituito comunità con Motuproprio granducale del 1 aprile del 1776¹, alla cui denominazione originaria sarà aggiunto l'aggettivo Marittimo a partire dal 1920², si colloca geograficamente nell'estremo sud della provincia pisana, a 364 m. s. l. m. Il territorio comunale si estende su una superficie di circa 100 Km², ricoperto essenzialmente da boschi cedui che si estendono per circa un terzo del territorio, e da fitta macchia mediterranea, situato nell'area delle Colline Metallifere settentrionali e precisamente sulle pendici orientali dei colli che giungono fino a Sassetta, Suvereto e Campiglia Marittima, posto tra i torrenti Sterzuola e Massera, affluenti, rispettivamente, della Sterza e della Cornia³.

Il territorio comunale confina da sud verso nord in senso orario con i comuni di Suvereto, Sassetta, Castagneto Carducci, Bibbona, Casale Marittimo, Montecatini val di Cecina, Pomarance e Monterotondo, occupato quasi interamente da alte colline e diviso in due fasce da un lungo rilievo collinare, compreso tra i 250 e i 500 metri di altezza, dal quale risalta il Monte di Canneto (550 metri) e della Poggicciola (481 metri), rilievo che lo attraversa diagonalmente da nord-est a sud-ovest. La fascia collinare sopra descritta si riflette sulla configurazione idrografica del territorio, potendosi distinguere il bacino dello Sterza, a nord, formato dai torrenti Sterzuola, Ritasso, Rinotri ed altri minori, ed il bacino del Massera, a sud, composto dai torrenti Lodano, Masserella, Balconao, oltreché da numerosi altri botri di minore importanza nonché dallo stesso fiume Cornia.

Dalla cartografia militare possiamo trarre dati altimetrici relativi a località contigue menzionate nelle fonti: l'abbazia di San Pietro in Palazzuolo, di cui residuano le vestigia, ad est del centro abitato, a 304 m. s. l. m., l'attuale podere di Gualda, a sud-ovest, a 308 m. s. l. m., Canneto, a nord, a 295 m. s. l. m.

1 «In aumento e dichiarazione del Regolamento generale per le Comunità del Distretto Fiorentino del di 29 settembre 1774 Ordiniamo che rispetto alla nuova Comunità di Monteverdi si osservi quanto appresso.

I. Primieramente per Comunità di Monteverdi a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni Vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gli interessi, persone, o cose comprese nell'esenzione della Giurisdizione feudale conceduta al Marchese di Monteverdi, e Canneto, ed al suo Tribunale a termini della vegliante Investitura, o sia il Territorio che a forma delle Leggi, ed Ordini veglianti fosse da descriversi agli Estimi, a Catasti d'Estimo dei due seguenti Comuni, e loro rispettivi Popoli, o Parrocchie cioè

COMUNI	POPOLI, o PARROCCHIE
I. Monteverdi	Pieve di S. Andrea
II. Canneto	Pieve di S. Lorenzo

II. E siccome fino al presente i due Comuni suddetti sono stai considerati e trattati nelle particolari loro amministrazioni comunitative come tante distinte aziende, o patrimoni diversi, e separati tra di loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio dei predetti due comuni facciamo in vigore dei presenti Ordini un solo Corpo economico, ed una sola nuova Comunità, ed azienda [...]. Dato in Firenze il di 1 Aprile 1776»; ASFi, *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, VII codice, doc. CXXI, Firenze 1776.

2 *La Toscana paese per paese - Storia, territorio, popolazione e Gonfaloni delle libere comunità toscane*, a cura della Regione Toscana, Firenze 1980, p. 244; FERDINANDO GIUGNI, *Dizionario dei comuni del Regno d'Italia*, Firenze 1871, p. 370; GIORGIO FALOSI, *Storia e guida ai comuni toscani*, Milano 1970, pp. 275-277; ATTILIO ZUCCAGNI ORLANDINI, *Dizionario topografico dei comuni compresi entro i confini naturali dell'Italia*, pp. 691-692, Firenze 1861; EMANUELE REPETTI, *Dizionario*, vol. III, p. 554; idem *Dizionario corografico della Toscana*, pp. 731-733, Milano 1955; LORENZO GREPPI, *Studio per la valorizzazione dei centri storici di Monteverdi Marittimo e di Canneto nel comune di Monteverdi Marittimo - Analisi storica*, I, 1992, Comune di Monteverdi, pagine non numerate.

3 GIUSEPPE CACIAGLI, *Pisa*, Pisa 1970, voll. II, pp. 601-602; per una visione complessiva del territorio indispensabili sono le cartine in scala 1:25.000, i cui ultimi rilevamenti risalgono alla fine degli anni'40, edite dall'Istituto Geografico Militare di Firenze: *Bolgheri* Fo 119, IV S.E., *Monteverdi Marittimo* Fo 119, I S.O., *Castagneto Carducci*, Fo 119, III N.E., *Frassine* Fo 119, II N.O. Per una visione d'insieme del territorio di Monteverdi si veda in Appendice B, doc. num. 1. Sull'uso corretto della ormai indispensabile cartografia militare, Paolo Cammarosano, *L'Italia medievale: geografia e struttura delle fonti scritte*, Roma 1991, pp. 74-88.

2- Centro nel passato di una fiorente attività estrattiva, la struttura dell'attuale borgo presenta chiari caratteri, nel suo impianto urbanistico pressoché circolare¹ di derivazione medievale, delle cui tracce già poco doveva rimanere sin dagli ultimi decenni del XVIII secolo² caratterizzato da uno sviluppo del nucleo abitativo per cerchi concentrici, lungo i quali si trovano edifici di modesta ampiezza composti da uno o da due piani.

3- Cercare di ricostruire, anche per sommi capi, i mutamenti morfologici che hanno interessato il territorio in questione, quella che doveva essere la flora e la fauna risalenti al periodo considerato, le forme e le condizioni di abitabilità, non è opera facile, nonostante si possa disporre di diverse testimonianze, le quali, sin dai primi secoli dell'era cristiana, permettono di ipotizzare in una prospettiva dinamica i mutamenti ambientali, e quindi umani, di questa vasta zona della Maremma settentrionale. In questa indagine un primo tentativo può essere svolto prestando attenzione ai toponimi, attuali o ricavati da fonti storiche, spesso attinenti alle colture praticate o alle forme vegetative esistenti, talvolta risalenti ad epoche lontane, i quali possono offrire un valido appiglio nella ricerca.

Con buona probabilità, e questo fino ai primi secoli dell'Impero romano, la zona abitata del territorio populiense era solo quella costiera, nonostante diversi siano stati i ritrovamenti archeologici di epoca romana forse legati a stazioni di posta, ciò almeno fin quando la stessa Populonia cui il territorio faceva capo, non decadde economicamente e demograficamente; se le prime tracce di questo processo involutivo poterono essere osservate già nei primi anni dell'era cristiana³, questo raggiunse il suo massimo dispiegamento verso il IV-V secolo. Certo è che nell'immediato interno numerose ed immense dovevano essere le foreste inabitate, marginalmente utilizzate per fornire il legname da bruciarsi nei forni presenti sul litorale o impiegato per costruzioni e carpenteria navale; altrettanto sicura era la presenza di zone fortemente impaludate e malsane, soprattutto in corrispondenza della foce della Cornia e delle zone ad essa adiacenti⁴, una situazione questa che perdurerà per buona parte del Medio Evo.

4- Il Toscanelli, sulla base della considerazione che nell'antichità la zona tra il Cecina e la Cornia era scarsamente abitata, ritiene che i nomi delle sedi abitative oggi rintracciabili siano per lo più di derivazione basso medioevale, potendosi al più farsi risalire agli ultimi secoli dell'Alto Medio Evo, ma non certamente all'età antica; nomi recenti quindi e di ovvia etimologia e ciò valga per Casaglia, Casino, Sassa, Sassetta, Palazzolo e quindi anche Monteverdi; quest'ultimo toponimo, composto da un sostantivo - Monte -, comune ad un grandissimo numero di centri abitati, unito ad un aggettivo - Verdi - lascia presumere una chiara definizione toponomastica della qualità fisica del territorio; un luogo caratterizzato da una fitta macchia, ipotesi questa rafforzata dalla presenza nel territorio finitimo dello stesso termine Gualda - di derivazione germanica e di cui si dirà oltre⁵ - ed un monte, una sopraelevazione naturale quindi, non necessariamente appariscente, idonea comunque nei secoli di mezzo a garantire un minimo di sicurezza e di igiene per coloro che vi abitavano.

1 Si veda a questo proposito in Appendice B, docc. num. 8 e 9, la planimetria volumetrica elaborata da LORENZO GREPPI, in *Studio per la valorizzazione dei centri storici di Monteverdi Marittimo e di Canneto nel comune di Monteverdi Marittimo - Analisi della morfologia urbana*, 4, 1992, comune di Monteverdi Marittimo, come pure la planimetria redatta dal geometra GRAZIANO CAPACCIOLI nei primi dell'800.

2 «L'aria di Monteverdi è mediocre, ma le acque di cisterna e fonti sono cattive; le cisterne sono mal tenute [...]; le chiese sono tenute sudicissime come capanne, le canoniche molto ristrette, cattive e quasi inabitabili, al che va prontamente rimediato. Non hanno neanche fatto il camposanto benché vi sia il luogo adattato nella già rovinata rocca ove è quasi fatto e dove la torre rovinata fornisce i materiali e già va demolita se no minaccia rovina e guasterà tutto, il che va ordinato. Ora tutti seppelliscono nella compagnia accanto alla chiesa in una sepoltura già piena», PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA -*Relazioni sul governo della Toscana*, relazione del 1787, a cura di ARNALDO SALVESTRINI, vol. III, p. 474, Firenze 1974; ed ancora, «Comunità di Monte Verdi - Una via principale erta ed incomoda, conduce ad una piazzetta posta nel centro del castello, ed ascende di là fino alla Pieve [...]. Al di sotto della chiesa è un'altra piazzetta detta del convento, perché ivi era un ospizio di Vallombrosani, ai quali fu ceduta la Badia fino dal 1448; in faccia all'antico ospizio è il Pretorio. I fabbricati componenti l'attuale castello, sono per la massima parte assai meschini; anguste e cattive le vie ad essi interposte. Risiede in Monte Verdi un Potestà, un Medico, un Maestro. Superficie miglia q.35, popol. 760 circa», ATTILIO ZUCCAGNI ORLANDINI, *Atlante geografico e storico del Granducato di Toscana*, Firenze 1832, tavola XV.

3 STRABONE, *Geographica libri XVII*, lib. 5, 5, nella traduzione inglese curata da Horace Leonard Jones, London 1969.

4 «Seguendo l'anzidetto colle, che riguarda da mezzo giorno per un miglio, et scendendo alle radici, ritrovasi una palude, che mette capo nella marina, della quale si cavano buoni, et saporiti pesci. Ella è accresciuta questa palude dal fiume Cornia, che scende da Monte Ritondo, et passando per il territorio di Campiglia, finisce il suo corso a questa Palude», LEANDRO ALBERTI, *Descrizione di tutta l'Italia et isole pertinenti ad essa di fra Leandro Alberti bolognese nella quale si contiene il sito di essa, l'origine et le signorie delle Città et de' Castelli*, Venezia 1581, p. 32v. Si veda, a titolo meramente esemplificativo, in Appendice B, i docc. num. 2, 3 e 4, riproducenti tre carte geografiche della Toscana rispettivamente del 1531, del 1662 e del 1745.

5 NELLO TOSCANELLI, *La Toponomastica ragionata del territorio di Pisa, Livorno e Volterra, estratto dalla Storia di Pisa nell'antichità*, Pisa 1931, p. 439; AA.VV., *UTET - Dizionario di toponomastica - Storia e significato dei nomi geografici italiani*, Torino 1990, voce Monteverdi Marittimo, p. 425.

IL DOMINIO VOLTERRANO: NASCITA E SVILUPPO DI UN COMUNE MEDIEVALE

Volterra, sede di un gastaldo in epoca longobarda, accoglieva, in età carolingia, una *Curtis Regia*; nella mancanza di un forte potere civile acquistò sempre più rilevanza il potere ecclesiastico rappresentato dalla figura del vescovo¹.

Usciti più volte vincitori dal conflitto che vide impegnati i due poteri nella conquista egemonica del potere, i vescovi volterrani, sin dai primi decenni dell'XI secolo, poterono vantare vasti domini nel territorio rurale della città, ottenendo pure ampi riconoscimenti dall'autorità imperiale.

Non si può prescindere dall'indiscusso legame che univa la città medioevale con una porzione ben definita

del territorio che la circondava - la diocesi - con la tradizione culturale e istituzionale che la chiesa da esso traeva e che era andata acquisendo nei secoli, dal ruolo politico che grazie all'Impero germanico il potere vescovile in genere era riuscito a ritagliarsi concessione dopo concessione; una serie di elementi questi che contribuirono a fare dei centri diocesani l'unico polo organizzativo e di attrazione tramite i quali poté giungersi ad un saldo legame, religioso e politico allo stesso tempo, tra città e territorio.

Questo in linea di massima il fenomeno che in termini più o meno marcati si registrò nelle sedi diocesane; altrettanto indiscussi sono i risultati che alcuni vescovi poterono ottenere rispetto ad altri, ma il controllo più o meno stretto del territorio dipese da numerose altre variabili: dalla volontà dello stesso vescovo e dalla determinazione nel perseguire obiettivi politici o nel rimanere ancorato al perseguimento di fini eminentemente spirituali, dalle resistenze per lo più laiche che potevano manifestarsi all'interno del centro urbano, ma soprattutto dallo sviluppo economico e sociale dello stesso centro diocesano. Generalmente in quelle città che mai raggiunsero grandi risultati sul piano economico o sociale, non giungendo a presentarsi come poli di aggregazione e centri di riferimento, il vescovo parallelamente non riuscì ad organizzare una solida compagine politica, determinandosi così un vuoto di potere politico ed un maggior pericolo di ingerenza esterna. Illuminante in tal senso è l'esempio di quanto accadde per le città della Toscana meridionale (Chiusi, Sovana, Massa Marittima, Roselle) nei cui vuoti di potere riuscì a inserirsi in maniera relativamente facile Siena².

Comunque sia, ritornando al caso volterrano, il potere vescovile, rafforzatosi del corso del XII secolo a seguito dell'ufficiale riconoscimento della contea da parte dell'Imperatore Federico I³, rimase forte pure dopo l'inizio del secolo seguente, quando in concomitanza con quanto già avvenuto negli altri centri urbani toscani, l'organizzazione comunale riuscì a prendere il sopravvento.



Il XIII fu per Volterra un secolo di aspri scontri tra potere civile e potere ecclesiastico il che non poté non favorire il progressivo inserimento nel sempre più debole tessuto civile di pisani, senesi ma soprattutto, fiorentini⁴.

Il dominio vescovile in Volterra si era peraltro già costituito con una serie di concessioni imperiali; un diploma di Ludovico il Pio, inviato il 20 ottobre dell'821 al vescovo Grippio (la cui esistenza è attestata per il solo 821), confermava la protezione imperiale al vescovo e la concessione dell'immunità alle sue proprietà, al vescovo resi-

duava l'obbligo di obbedire all'Imperatore; è questa la prima notizia di una signoria ecclesiastica costituita su



Volterra castello.

1 Si prescinderà, salvo le puntualizzazioni che di volta in volta saranno ritenute opportune, da uno studio dei confini territoriali della diocesi volterrana, rinviando sul punto a ENRICO FIUMI, *I confini*. Per una ricognizione geografica dei confini diocesani volterrani si veda in Appendice B, doc. num. 10.

2 PAOLO CAMMAROSANO, *Monteriggioni - Storia Architettura Paesaggio*, Milano 1983, pp. 35-36.

3 FEDOR SCHNEIDER, *Le origini*, p. 246.

4 Per il quadro storico generale di cui sopra, MICHELE LUZZATI, *Firenze*, pp. 34-35, ma anche ANTON FILIPPO GIACHI, *Saggio*, pp. 11-24; limitatamente alla storia prettamente ecclesiastica, SCIPIONE AMMIRATO, *Vescovi di Fiesole, Volterra e di Arezzo*, Firenze 1637 e per pochissime e brevi notizie, PAOLO FERRINI, *Volterra*, p. 6, Volterra 1954 e VASCO GALARDI, *Vescovi di Volterra*, Firenze 1976, p. 6.

possedimenti fondiari e, nello stesso tempo, di vassallaggio nei confronti dell'Imperatore stesso¹. Questo diploma fu in seguito confermato al vescovo Andrea II (845-853) da Lotario con diploma del 30 dicembre dell'845²; questi ed altri altri atti dello stesso tenore videro come destinataria la cattedra vescovile volterrana nella prima metà del X secolo, atti provenienti da Berengario I, Ugo e Lotario, diplomi a noi non pervenuti, ma dei quali si conserva testimonianza diretta in quanto ricordati dal privilegio concesso dall'Imperatore Ottone I il 2 dicembre del 966 al vescovo Pietro II (966-991), tramite il quale veniva confermata ancora una volta la protezione imperiale precedentemente concessa³. Atti i quali testimoniano il progressivo ampliamento dei diritti e dei poteri dei vescovi nella città e nel suo territorio, diritti e poteri che comunque i presuli non riuscirono sempre ad esercitare effettivamente. Costituiva elemento integrante della politica degli imperatori carolingi, sassoni e franconi concedere vasti privilegi e immunità agli alti ecclesiastici⁴ per poter, tramite essi, contrastare validamente i numerosi signori laici, i quali, detentori di vasti patrimoni rurali, sempre più difficilmente risultavano controllabili⁵.

Il potenziamento del potere ecclesiastico non comportò il venir meno di quello laico e le prime notizie di un potere civile, alternativo e concorrenziale rispetto a quello ecclesiastico, si collocano nella seconda metà del X secolo, con la presenza di alcuni conti provenienti dalla nobile famiglia comitale dei Gherardeschi, detentrici di un vasto patrimonio fondiario compreso nelle contee di Volterra, Lucca, Pisa e Populonia, tra l'Arno, a Nord, e i fiumi Merse e Cornia, a Sud. A questo periodo risalgono le prime notizie circa la formazione di una contea verso il terzo decennio del X secolo, notizia rintracciabile in una pergamena del 30 agosto del 929 con la quale il re Ugo, ad istanza del vescovo Adelardo, dona il monte «qui dicitur Turris de iure regni et de comitatu Vulterre» alla chiesa di Volterra⁶, nonostante la prima menzione di un conte sia da posticipare di un quarantennio circa, come ricordato in un placito del 12 giugno del 967, stipulato a Montevoltraio da «Hotbertus marchio et comes palatii», alla presenza dell'Imperatore Ottone I e di Rodolfo, conte volterrano, figlio di Gherardo, capostipite della nobile famiglia della Gherardesca⁷. Con la morte di Ugo I, poco prima della metà dell'XI secolo, si verificò un progressivo allontanamento della nobile famiglia da Volterra le cui notizie si perdono definitivamente dopo il 1030 in concomitanza con un sempre maggiore potere esercitato dal vescovo volterrano. Da questo momento i Gherardeschi persero definitivamente l'ufficio comitale, suddividendosi in quattro rami e ricercando in Pisa un nuovo polo unificatore⁸.

Nell'ordine di idee fin ora delineato si colloca la concessione al vescovo Guido (1042-1061) dell'alta giurisdizione sui residenti nelle terre della diocesi volterrana da parte dell'Imperatore Enrico III il 17 giugno del 1052⁹; il privilegio, concesso al potere ecclesiastico a scapito di quello comitale, va inquadrato nella politica perseguita dal sovrano tedesco diretta a favorire i vescovi contro il potere, divenuto ormai sempre più incontrollabile, dei Canossa, marchesi di Toscana e di tutti coloro che ad essi erano legati¹⁰.

1 FERDINANDO UGHELLI, *Italia sacra*, I vol., col. 1425-1463, Venezia 1717; MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, *Cronotassi dei vescovi di Volterra dalle origini all'inizio del XIII secolo*, in *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo*, I, Pisa 1991, p. 28; MAURIZIO CAVALLINI, *Vescovi volterrani fino al 1100. Esame del 'Regestum Volaterranum', con appendice di pergamene trascurate da Fedor Schneider*, in *Rassegna volterrana (XXXVI-XXXVII-XXXVIII-XXXIX)*, Volterra 1972, parte prima, in particolare pp. 14-15; Tesi di laurea di LUISA CASALINI, *I Vescovi di Volterra dalle origini fino al XII secolo*, Università di Pisa, anno accademico 1966-67, relatore Cinzio Violante; per una semplice elencazione dei Vescovi dalle origini fino ai giorni nostri: VASCO GALARDI, *Vescovi*, pp. 9-11.

2 MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, *Cronotassi*, p. 30; MAURIZIO CAVALLINI, *Vescovi volterrani*, pp. 17-19; MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA - d'ora in avanti MGH - *Diplomatum Karolinorum - Lotharii I et Lotharii II Diplomata*, III, a cura di THEODOR SCHIEFFER, Berlin-Zurigo 1966, doc. n° 93, pp. 228-229.

3 MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, *Cronotassi*, p. 32; MAURIZIO CAVALLINI, *Vescovi volterrani*, pp. 24-27; MGH - *Diplomata regum et imperatorum Germaniae - Conradi I Heinrici I et Ottonis I Diplomata*, I, a cura di THEODOR SICKEL, Hannover 1884, doc. n° 334, pp. 448-449.

4 GIUSEPPE CAPPELLETTI, *Le chiese*, Venezia 1864, vol. XVIII, pp. 217-218.

5 LUIGI PESCECETTI, *La storia di Volterra*, Volterra 1963, pp. 24-25.

6 MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, *Cronotassi*, pp. 28-29; Idem, *I conti Gherardeschi*, in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale*, Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Atti del I Convegno, Pisa 1981, p. 170; MAURIZIO CAVALLINI, *Vescovi volterrani*, pp. 22-23; LUIGI SCHIAPARELLI, *I diplomi Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, Roma 1924, pp. 68-70.

7 MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, *Cronotassi*, p. 29 e nota 17; ANTONIO FALCE, *Il marchese Ugo di Tuscia*, Firenze 1921, pp. 8-9, nota 2; VASCO GALARDI, *Castelli nel comune di Volterra*, Firenze 1974, p. 9.

8 MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, *I conti Gherardeschi*, p. 184.

9 MGH - *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae - Heinrici III Diplomata*, V, a cura di HEINRICH BRESSLAU e PAULUS KEHR, Berlino 1931, doc. n° 291, pp. 393-5.

10 MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, *Cronotassi*, pp. 39-40; Idem, *I conti Gherardeschi*, p. 174; MAURIZIO CAVALLINI, *Vescovi volterrani*, pp. 36-41.

Circa un secolo più tardi, nel periodo di poco posteriore allo scisma provocato dalla elezione il 7 settembre del 1159 dell'antipapa Vittore V di contro al legittimo Pontefice Alessandro III, il vescovo Galgano (1150-1170) appartenente alla nobile famiglia dei Pannocchieschi¹ dopo un iniziale momento durante il quale aveva conservato la propria fedeltà al Pontefice legittimo, passò a sostenere le ragioni dell'antipapa, sostenuto in questo dall'Imperatore tedesco Federico I, dal quale ottenne tra l'aprile ed il giugno del 1164 la giurisdizione sulla città di Volterra e sui castelli facenti parte della diocesi².

L'aperto appoggio prestato all'Imperatore e all'antipapa, i privilegi ottenuti, ma soprattutto il potere che il vescovo aveva raggiunto e che cercò di esercitare ai danni del comune volterrano, provocarono un forte risentimento popolare che ben presto sfociò in una rivolta culminata con l'uccisione dello stesso vescovo Galgano Pannocchieschi, pugnalato all'uscita della cattedrale nel 1170³. Il successore di Galgano, Ugo (1171-1184), fu al contrario persona gradita al legittimo Pontefice, se il primo documento rimastoci nel quale è menzionato il suo nome è un riconoscimento di Papa Alessandro III con il quale ottenne conferma il 29 dicembre del 1171 dei possessi (Per la precisione si trattava di 12 monasteri, 50 pievi e 30 castelli, Volterra compresa) appartenenti al suo episcopato⁴; analoga conferma fu ottenuta il 23 aprile del 1179 in un più interessante documento nel quale erano indicate non solo le chiese le pievi ed i castelli facenti parte della Diocesi volterrana, ma anche la confinazione della stessa⁵.



S. Galgano (Ambrogio Lorenzetti)

Senza voler procedere oltre in una elencazione la quale presenterebbe esclusivamente i caratteri di una mera esemplificazione e per la quale si rinvia a titolo informativo ad altre opere⁶, ulteriori concessioni furono operate a favore del vescovo Ildebrando (1185-1211)⁷, appartenente pure egli alla famiglia comitale dei Pannocchieschi, dall'Imperatore Federico I il 2 novembre del 1185⁸ e dal figlio e futuro Imperatore Enrico VI il 28 agosto del 1186 e il 17 agosto del 1194; diritti di patronato sulle chiese dipendenti dalla chiesa cattedrale furono confermati da Papa Urbano III il 21 settembre 1187⁹ (in seguito approvati dal successore, Papa Clemente III il 24 gennaio del 1188) ed il 21 settembre dello stesso anno sui beni, sui diritti, sulle chiese e sulle pievi appartenenti alla chiesa di Volterra; e così pure su questa linea proseguì il Pontefice Innocenzo III il 24 marzo del 1199. Fu soprattutto durante l'episcopato di Ildebrando Pannocchieschi che, con il menzionato atto del 28 agosto del 1186, si manifestarono concretamente i primi segni di emancipazione dal potere imperiale, e il vescovo ottenne in feudo dagli Imperatori Federico I e dal figlio, il futuro Enrico VI, non meno di settanta beni immobili tra ville, castelli, terre nella loro interezza o parzialmente, compreso il governo della città e il diritto di eleggere i consoli¹⁰.

1 GIUSEPPE CAPPELLETTI, *Le chiese*, vol. XVIII, p. 232; MAURIZIO CAVALLINI, *Il Vescovo Galgano (1150-1170)*, in *Rassegna volterrana (XXI-XXII-XXIII)*, Volterra 1955, pp. 7-23; Generiche notizie sulla famiglia dei Pannocchieschi possono riscontrarsi nell'opera di LUIGI PASSERINI, *Sommario storico delle famiglie celebri toscane*, III vol., Firenze 1864; tra altri esponenti più ragguardevoli si ricordano i Vescovi di Volterra Galgano, Ildebrando e Pagano.

2 Come avverte MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, in *Cronotassi*, pp. 47-48, ed in particolare nota 101, del documento originale, ormai perduto, si conserva memoria in MGH - *Diplomata regum et imperatorum Germaniae - Friderici I Diplomata (1158-1167)*, X, 2, a cura di HEINRICH APPELT, Hannover 1979, doc. n° 446, p. 345. SCIPIONE AMMIRATO, *Vescovi*, pp. 101-105.

3 MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, *Cronotassi*, p. 48.

4 MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, *Cronotassi* p. 50; SCIPIONE AMMIRATO, *Vescovi* pp. 105-107; GIUSEPPE CAPPELLETTI, *Le chiese*, vol. XVIII, pp. 232-233; MAURIZIO CAVALLINI, *Vescovi volterrani fino al 1100. Esame del 'Regestum Volaterranum', con appendice di pergamene trascurate da Fedor Schneider*, in *Rassegna volterrana (LVIII)*, Volterra 1982, parte seconda, pp. 40-49. Per il documento in questione, oltre al già citato MAURIZIO CAVALLINI, in particolare pp. 43-44 e note n° 57 e 58, PAUL FRIDOLIN KEHR, *Papsturkunden in Italien - Reiseberichte zur Italia Pontificia*, IV, Città del Vaticano 1977, doc. 9, pp. 293-295.

5 MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, *Cronotassi*, p. 50.

6 MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, *Cronotassi*, pp. 50-54, con particolare attenzione alla bibliografia e alle fonti documentali di volta in volta indicate in nota.

7 SCIPIONE AMMIRATO, *Vescovi*, pp. 107-111; MAURIZIO CAVALLINI, *Il Vescovo Ildebrando (1185-1211)*, in *Rassegna volterrana (XVIII)*, Volterra 1947, pp. 1-25.

8 MGH - *Diplomata regum et imperatorum Germaniae - Friderici I Diplomata (1181-1190)*, X, 4, a cura di HEINRICH APPELT, Hannover 1990, doc. n° 921, p. 189.

9 I confini della Diocesi volterrana, come indicati nella Bolla di Papa Urbano III, si estendono «ab Elsa usque ad Mare, et a termino qui est iuxta Siticchium, et ab alio qui est prope Tocchi et sicut erat usque ad Sanctum Cassianum in Carisi», in PAUL FRIDOLIN KEHR, *Papsturkunden in Italien*, V, doc. 33, pp. 282-285. SCIPIONE AMMIRATO, *Vescovi*, p. 111.

10 GIUSEPPE CAPPELLETTI, *Le chiese*, vol. XVIII, p. 183.

Per concludere questo brevissimo riepilogo circa la formazione del potere vescovile in Volterra si può aggiungere, usando le parole della Ceccarelli Lemut, che se «in base alle concessioni imperiali, il vescovo a Volterra godeva di diritti comitali sulla città e sul suo territorio, l'esercizio gliene era limitato o addirittura impedito dal comune di Volterra, ormai in costante lotta con il vescovo per affermare la propria autonomia ed estendere il proprio contado»¹.



*Ranieri de' Ricci Vescovo, 1291-1301.
Grosso agontano.*



Volterra, Palazzo dei Priori iniziato per volontà di Ildebrando Pannocchieschi, nel 1208.

14 - Il potere civile, di formazione più giovane, si afferma e si consolida definitivamente nella seconda metà del XII secolo, con la coalizione di nobili famiglie, quali quelle dei Pannocchieschi e dei Belforti, unite da vincoli parentali e stabilitesi in città, ma con forti rapporti nel contado², quando ormai si stava svolgendo in tutta la sua ampiezza il conflitto tra l'Imperatore Federico I Barbarossa contro il Papato e i comuni lombardi; «Intorno all'origine del comune volterrano - scrive Luigi Pescetti - è da pensare [...] ad un'azione di singole e potenti famiglie, legate da vincoli di parentela, vassalle e suddite della loro chiesa vescovile [...]. Alla metà del XII secolo, queste cospicue famiglie cittadine, che ardentemente desideravano convertire in stabili e definitive proprietà i beni che erano ancora in loro possesso a titolo diverso, si trovavano di fronte un vescovo signore che ancora accampava diritti feudali e tenacemente li difendeva [...]. È ormai certo, però, che uno degli elementi costitutivi del comune, dovunque si sia formato, fu l'ordinamento ecclesiastico; e, in realtà, si deve riconoscere che la collaborazione necessaria e costante tra il vescovado e i ceti cittadini fu da per tutto efficacissima fino a quando il comune non fu pienamente sviluppato anche contro il vescovado e non iniziò quella vigorosa battaglia che aveva condotta febbrilmente contro la società feudale. Dovunque, è intorno al governo vescovile che si formarono i nuovi ceti dirigenti, è il vescovado che aprì la strada al dominio comunale sulle terre del contado e oltre i limiti di esso, è la potenza vescovile che anticipò e riassunse la primitiva forza del comune. Così, nel periodo delle origini, anche in Volterra [...]»³, secondo quel processo tipico ove «il comune, soprattutto per le sue imprese e conquiste esterne, spesso si nasconde dietro una forma giuridicamente più precisa e dotata di indiscutibili titoli di dominio, in special modo il vescovo»⁴.

A queste consorterie, già potenti per i vastissimi possessi detenuti soprattutto nelle campagne, vennero aggregandosi parte di quelle categorie sociali di recente formazione, sorte in ambito ecclesiastico quali giudici, notai, esattori, alle quali si aggiunsero coloro che già operavano in ambito cittadino in qualità di mercanti, commercianti, artigiani. In antagonismo con i poteri di derivazione feudale esercitati dalla autorità vescovile, queste nuove categorie sociali presto si organizzarono con proprie magistrature per meglio difendere i propri interessi⁵. Secondo un usuale processo il comune, superata la prima fase di assestamento e determinati, spesso implicitamente, i propri obiettivi, venne sostituendosi progressivamente ai rappresentanti del potere pubblico, nel caso in specie al vescovo. Il processo attraverso il quale si giunse a questa sostituzione non può certamente

¹ MARIA LUISA CECCARELLI LEMUT, *Cronotassi* p. 53.

² ENZO CARLI, *Volterra nel Medioevo e nel Rinascimento*, Pisa 1978, p. 20.

³ LUIGI PESCECETTI, *La storia*, pp. 27-28.

⁴ NICOLA OTTOKAR, *Studi comunali*, p. 20.

⁵ ENZO CARLI, *Volterra*, p. 20.


considerarsi lineare né tanto meno omogeneo, ma appare caratterizzato da usurpazioni più o meno larvate, da rinunce volontarie o coatte, da arbitrari trasferimenti di diritti e di poteri. È in questa fase transitoria che il comune assume delle forme organizzative talvolta ambigue ove la sfera del pubblico tende a confondersi con quella del privato determinando una zona grigia intermedia non altrimenti definibile¹. In realtà tale confusione tra sfera pubblica e sfera privata non si risolse con l'affermazione del comune, potendosi continuare a parlare di osmosi tra diritto pubblico e diritto privato.

È a questo periodo che risalgono, palese manifestazione del processo di consolidazione del potere civile, i primi atti del comune volterrano e i primi ovvi ed inevitabili conflitti tra popolo e comune da una parte e vescovo e comune dall'altra². È al vescovo o al comune che le terre del contado tendono in misura sempre maggiore ad aggregarsi compiendo atti di sottomissione o giuramenti di protezione, permettendo a Volterra di svolgere attività egemonica nel contado diretta a creare uno stato volterrano³.

Manifestazione concreta di questa raggiunta autonomia del potere civile da quello ecclesiastico, sin dall'ultimo scorcio del XII secolo, fu la redazione degli statuti comunali⁴.

15 - Alcuni dati cronologici, relativi ad una prima serie di atti tramite i quali i comuni rurali facenti parte del distretto volterrano giuravano di salvare e custodire i cittadini di Volterra e di non impedire loro il passaggio, permetterà di visualizzare in una prospettiva visiva la estensione politica del grosso centro diocesano:

Micciano	1204
Serrazzano e Sasso	1204
Montecerboli	1204
Leccia e Montecastelli	1204
Querceto	1204
Sillano	1204
Canneto	1204
Casella	1204
Monteverdi	1204
Menzano	1204 e 1205
Castelnuovo	1212 e 1213
Elci, Monterotondo	1213 ⁵



Quali i motivi che spingevano un piccolo comune rurale ad assoggettarsi ad un centro urbano dominante? Probabilmente coglie nel segno Vittorio Franchetti laddove scrive che «se l'identità storico-culturale restava quasi sempre gelosamente conservata nella coscienza dei singoli cittadini delle singole comunità, al contrario, e salvo i casi di conquista manu militari, gli stessi componenti di quelle comunità erano d'altra parte talvolta inclini alla parziale rinuncia della loro autonomia politica ed economica. In certi momenti ed in certe situazioni, nei comuni minori dell'Italia medievale, il desiderio o la necessità di una maggiore stabilità e sicurezza del sistema produttivo e sociale locale, venivano infatti considerati importanti obiettivi da cogliere prioritamente su ogni altro: con la segreta speranza di poter in seguito rivendicare le autonomie e le identità originarie come rilevano i molti casi di dedizioni temporanee o definitive che punteggiano la storia dei comuni medioevali italiani e come rilevano i successivi tentativi di ribellione»⁶.

1 NICOLA OTTOKAR, *Studi comunali*, p. 20.

2 Sui rapporti tra popolo e Vescovo, Lodovico Falconcini, *Storia dell'antichissima città di Volterra*, Volterra 1876, pp. 193-289.

3 LUIGI PELLEGRINI, *Il problema viario*, pp. 61-62; sul problema relativo alle origini ed alla conformazione di un potere politico territorialmente diffuso, fenomeno che giuridicamente prende nome di comitatina, si veda il già ricordato GIUSEPPE DE VERGOTTINI, *Origini*.

4 Sugli statuti di Volterra scrisse CESARE PAOLI, *Sopra gli statuti di Volterra del secolo XIII*, in *Archivio Storico Italiano*, Firenze 1886, vol. XVIII, pp. 444-458; ma soprattutto ENRICO FIUMI, *Statuti di Volterra (1210-1224)*, Firenze 1951.

Alcune rubriche statutarie mettono chiaramente in evidenza i rapporti tra i due poteri nel primo quarto del XIII secolo, permettendone una ricostruzione dinamica assai precisa, confortata dalla testimonianza di documenti di provenienza archivistica. Alcune indicazioni in tal senso sono offerte da EMILIO CRISTIANI, *Vescovo e comune a Volterra nella prima legislazione statutaria*, in *Rassegna volterrana (LXX)*, Volterra 1994, pp. 75-82.

5 ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1204, febbraio 17; 1204, marzo 24; 1204, marzo 25; 1204, marzo 26; 1204, maggio 30; 1204, giugno 16; 1204, giugno 20; 1204, agosto 23; 1204, novembre 14; 1204, luglio 8 e 1205, maggio 11; 1212, agosto 12 e 1213, giugno 12; 1213, maggio 27.

6 VITTORIO FRANCHETTI PARDO, *Le regolamentazioni urbanistiche negli statuti medievali di alcuni centri fondati toscani*, in *Castelli e borghi della Toscana tardo medievale*, Atti del convegno di studi, Montecarlo 1988, p. 6.

16 - La progressiva espansione che Volterra, sin dai primi del XIII secolo, compie nel proprio comitato⁷, secondo il prospetto schematico di cui sopra, si presenta particolarmente interessante, e certamente più complessa, con riguardo al territorio di nostro interesse, data la presenza dell'abbazia di San Pietro di Monteverdi la quale riteneva, in virtù di una serie di concessioni imperiali e pontificie, diritti sul territorio circostante. Ampie concessioni furono infatti ottenute dal monastero sin dalla prima metà dell'XI secolo dall'Imperatore Enrico II confermate pochi anni più tardi da Enrico III, rispettivamente nel 1014 e il 3 marzo del 1040. In particolare con il primo dei menzionati atti - confermato comunque dal secondo - si concesse all'abate l'autorità su di un ampio territorio comprendente

«cortem de Rio cum capella Sancte Marie que est sita in comitatu Popoloniense, cortem vero de Cisterna, corte de Caldana, cortem Salamonici in Castaneto et ecclesiam Sancti Columbani, cortem in Asilecto cum oraculo Sancti Viti et Sancti Donati, cortem Sancti Mathei de Luca, corte de Porto Offi, corte de Visignano et ecclesiam Salvatoris de Versilia cum omni pertinentia sua, cortem de Patrignone et Monte bono - seu in aliis omnibus locis, que iam dicto cenobio Sancti Petri pertinere cernuntur», comandandosi «ut nullus dux episcopus marchio comes vicecomes gastaldio sculdascio decano nullaque imperii nostri magna parvaque persona de rebus mobilibus sive immobilibus sive de qualibet terra disvestire molestare inquietare idem monasterium sine legali iudicio facere presumat»².

Concessioni analoghe, ma di provenienza pontificia, si collocano nel 1176, quando il Pontefice Alessandro III, con Bolla data in Anagni il 30 aprile del 1176, stabilì che:

«quascumque possessiones quecumque bona idem monasterium in presentiarum iuste et canonice aut in futuram concessionem pontificum largitione regum vel principum oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant in quibus hec proprius duximus exprimenda vocabulis. Locum in quo monasterium situm est cum pertinentiis suis, castrum de Monte Viridi cum ecclesiis et curte et decimationibus et omne ius eiusdem loci spirituale et temporale instituendi et destituendi plebem aliasque ecclesias eiusdem loci, castrum de Canneto cum curte et ecclesia et decimatione et omnibus pertinentiis suis, castrum de Campetroso cum ecclesia et decimatione et omnibus pertinentiis suis, curtem de Gualdicciolo cum decimatione et omnibus pertinentiis suis, curtem Sancte Marie de Rivo cum ecclesia et duabus partibus decimationibus et omnibus aliis pertinentiis suis, curtem de Franciano cum ecclesia Sancte Marie Magdalene cum decimatione aliisque pertinentiis suis, tertiam partem castri et curtis de Donoratico et tertiam partem ecclesie que est in castro predicto et totas alias duas ecclesias eiusdem loci, videlicet ecclesiam Sancti Colombani et ecclesiam Sancti Angeli et tertiam partem decime provenientis de allodio Sancti Petri de tota curte predicti castri et omne allodium Sancti Petri quod habemus in curte de Castagneto et curte de Segalare, curtem de Gualda cum duabus partibus decime eiusdem curtis cum omni iure patronatus plebis similit(er) eiusdem curtis, tertiam quoque partem castri de Saxsa cum curte eiusdem castri et ecclesiis eiusdem castri et curtis, castrum de Roveta cum ecclesiis et curte et omnibus pertinentiis suis, castrum de Micciano cum ecclesiis et curte, castrum de Libano cum ecclesiis et curte et castrum de Montegemoli cum ecclesiis et curte, curtem de Aiolo cum ecclesia Sancti Benedicti quam instituimus et destituimus, curtem de Patrignone cum ecclesia et omnibus pertinentiis suis, sextam partem castri de Querceto et sex domos amplius et quidquid habemus in curte eiusdem castri, ecclesiam Sancti Martini de Fusciano et quidquid habemus in curte eiusdem castri de Monte Rotundo, et sextam partem castri de Leccia et quicquid habemus in curte eiusdem castri et quidquid habemus in curte Castelli Novi cum ecclesia Sancti Petri eiusdem curtis, ecclesiam Sancti Benedicti de Maresillia que est in Corsica cum omnibus pertinentiis suis, decimam quoque quam in castro et curte de Suvereto canonice possidere nascimini vobis et monasterio vostro auctoritate apostolica confirmamus»³.

La presenza di questo ente ecclesiastico determinò un più articolato processo che interessò la prima metà circa del XIII secolo e che vide il comune di Monteverdi svincolarsi progressivamente dai poteri, in origine amplissimi, come pare potersi desumere dalla espressione menzionata nel documento appena ricordato con il quale si concedeva su Monteverdi «omne ius eiusdem loci spirituale et temporale», esercitati dall'abate, per porsi sotto l'egemonia volterrana. Alcuni di questi passaggi, ricostruibili attraverso una serie di documenti archivistici, non a caso presentano forti analogie con quelli vissuti dalla stessa Canneto, la quale, con buona probabilità, dovette conoscere i medesimi momenti genetici ed evolutivi di Monteverdi. Infatti, contrariamente ad altri atti sopra ricordati il giuramento prestato dagli uomini di Canneto e Monteverdi⁴, rispettivamente del 20 giugno e del

7 FRANCESCO INGHIRAMI, *Storia della Toscana compilata e in sette epoche distribuita*, Firenze 1841-1843, vol. VI, pp. 251-252; una generica designazione fisica della estensione del territorio volterrano è contenuta nello statuto che rimase in vigore dal 1210 al 1222; secondo tale indicazione, peraltro quanto mai approssimativa, tale territorio si estendeva «ab Era ad Cecinam et ab Alpino ad Montem Rodulfum». ENRICO FIUMI, *Statuti*, rubriche 37, 66, 110, 120, 170, 174 del Codice I, G.3.

2 MGH - *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae - Heinrici II et Arduini Diplomata*, III, a cura di HEINRICH BRESSLAU, HANNOVER 1900-1903, doc. n° 285, pp. 337-339 e MGH - *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae - Heinrici III Diplomata* (MXXXIX-MXLVII), V, 1, a cura di HEINRICH BRESSLAU e PAUL KEHR, Berlino 1931, doc. n. 50 e 51.

3 ASFì, *Diplomatico Volterra*, 1176, aprile 30.

4 GIOVANNI TARGIONI TOZZETTI, *Relazioni*, vol. IV, p. 225.

14 novembre del 1204, vide intervenire, affiancati agli uomini dei rispettivi castelli riuniti in pubblico parlamento, la figura dell'abate Ranieri, il quale prestò il proprio consenso agli impegni di aiuto, di protezione e di difesa assunti nei confronti di Volterra¹.

In questo obbligo di protezione che, almeno per il momento, non comportava soggezione, Monteverdi - secondo il prospetto di cui sopra - era già stata da poco preceduta nell'analoga promessa dagli uomini del castello di Serrazzano e da quelli del castello della Leccia (26 marzo 1204), del Sasso (27 marzo 1204), di Mensano (8 luglio 1204)².

E' di appena quattro anni più tardi l'atto tramite il quale il medesimo Ranieri, abate di Monteverdi, il 27 agosto 1208, concesse a Lionardo di Gullo e Sigherio di Guzzolino, consoli di Volterra e a Bonaccorso di Rollandino:

«omnem iurisdictionem [] in castello de Cannetro et eius curte et districtu et in castello de Sassa et eius curte et districtu et in castello de Querceto et eius curte et districtu et in castello de Micciano et eius curte et districtu et in castello de Rovete et eius curte et districtu et in castello de Libbiano et eius curte et districtu et in castello de Serazano et eius curte et districtu et in castello de Monte Rufoli et eius curte et districtu et in Gabreto et eius curte et districtu et in castello de Agnano et eius curte et districtu et in castello de Montegemoli et eius curte et districtu», permettendo «pro Vulterre comuni mittere consules vel rectorem»³;

Il documento, nell'elenco dei castelli e dei relativi territori sui quali l'abbazia esercitava, almeno formalmente, un qualche potere, dei due comuni geograficamente più vicini - Monteverdi e Canneto - non menziona il primo, conservando però sul secondo - nonostante la cessione di numerosi diritti - il diritto a ricevere la metà «placitorum et bannorum suprascripti castris de Cannetro et castris de Sassa». Evidentemente, sulla base degli atti a nostra disposizione possiamo dedurre che nel primo decennio del XIII secolo su Monteverdi l'abbazia continuava ad esercitare dei diritti seppur insidiati dal nascente antagonismo con il comune di Volterra.

Il documento si presenta comunque interessante sia per delineare i rapporti tra potere civile e potere ecclesiastico, potere esercitato su un comune rurale - nel caso in specie Monteverdi -, sia per delineare gli stessi rapporti nel contesto della identica entità istituzionale - Volterra -, considerato il fatto che la cessione della giurisdizione da parte dell'abate viene operata non nei confronti del potere vescovile, bensì dei rappresentanti del potere civile, per l'appunto i consoli di Volterra.

Di questa devoluzione di giurisdizione al comune di Volterra fu fatta apposita rubrica negli statuti redatti pochi anni più tardi; di essa, sotto il titolo:

«De pactis factis inter nos et abbatem de Monteviride», si legge che «Item nos, Leonardus Gulli et Bonacursus Rolandini et Sigerius Guzzolini, Vulterrani consules, ordinamus atque firmamus, habito consilio plurimorum hominum bonorum Vulterrano civium, ut pacta et conventiones et promissiones facta inter nos et dominum Rainerium, abbatem de Monteviride, pro Vulterrano comuni, et monasterio de Monteviride, secundum quod continetur in cartula scripta per manum Scuti notarii, in perpetuum observentur et firma et illibata teneantur et ab omnibus hominibus Vulterre civitatis et eius districtus inviolabiliter edicimus. Actum anno Domini MCCVIII, indictione XII, mense Novembris»⁴.

La contropartita che l'abate ottenne fu la promessa dei rappresentanti del potere civile di Volterra:

«pro predicta ecclesia et monasterio salvare et guardare et custodire et defendere suprascriptas terras et loca et omnia iura et actiones competentes et competentia in predictis locis predictae ecclesie et monasterio ad eius honorem et utilitatem in perpetuum et non tolle vel tolli facere accatum vel datum in dictis locis nisi quando Vulterre civitas pro comuni datum fecerit».

Il riconoscimento al potere civile di Volterra di poteri sempre più ampi non impedì, alcuni anni più tardi, il 12 Settembre del 1230, all'abate del monastero, unitamente ai due consoli di Monteverdi e al console di Gualda e a quello di Campetroso, di chiedere ed ottenere protezione, confermata in seguito dai Pontefici Gregorio IX e Innocenzo IV con bolla del 17 luglio 1253, «a circumstantibus militibus» e dalle molestie dei signori locali - il

1 ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1204, giugno 20 e novembre 14; FEDOR SCHNEIDER, *Regestum*, p. 93, doc. 272.

Per il testo integrale del documento si veda in Appendice A, doc. num. 5; la pergamena si presenta fortemente deteriorata con gravi lacune, soprattutto nella metà destra; si determina comunque chiaramente il consenso prestato dall'abate alla stipulazione dell'atto. A titolo esemplificativo sono stati comunque inseriti in Appendice A, docc. num. 2, 3 e 4, ed in particolare quello relativo a Canneto che nel contesto della esposizione riveste una importanza particolare. Gli atti si sottomissione riportati presentano la particolarità di essere stati redatti dal Notaio Enrico, rogatario dell'atto con il quale il comune di Monteverdi si pose sotto la protezione di Volterra.

2 LORENZO AULO CECINA, *Notizie storiche della città di Volterra alle quali s'aggiunge la serie de' Podestà, e Capitani del Popolo di essa*, Pisa 1758, p. 23.

3 ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1208, agosto 27; FEDOR SCHNEIDER, *Regestum*, p. 100, doc. 288; LORENZO AULO CECINA, *Notizie storiche*, p. 25. per il testo integrale si veda in Appendice A doc. num. 6.

4 ENRICO FIUMI, *Statuti*, C.1 (1210-1222), p. 31, rubrica LXV e C. 2, (1224), pp. 186-187, rubrica CLII.

documento menziona espressamente la famiglia dei Pannocchieschi - i quali non cessavano di recare loro danni, al comune di Massa; i rappresentanti di questo «promiserunt et convenerunt iuvare donnum abbatem et monasterium et sua iura manuteneare possessiones et bona silicet ipsum monasterium et possessiones, quas confinat cum confinibus Castilionis Bernardi et castrum Matisviridis et homines et possessiones eiusdem et distritum ipsius villa de Gualda et curtem et distritum et homines ipsius ville et bona et possessiones et iura eorumdem et castrum de Campetroso et curtem et distritum et possessiones et iura ipsius castri et ecclesiam Sancte Marie de Bagno curtem et districtum et possessiones et iura que monasterium habet in ipsa ecclesia et curte et districtu ipsius»¹.

Di converso, i rappresentanti del monastero, di Monte Verdi, di Gualda e di Campetroso promisero di non imporre pedaggi ai massetani, di svolgere in loro favore servizio militare, se e quando richiesto, e di pagare, ciascun comune, mezza marca d'argento il giorno in cui veniva celebrata la festa di San Cerbone, patrono di Massa².

Dell'esercizio di concreti poteri politici da parte del monastero su Monte Verdi si ha esplicita indicazione da quei documenti³ dai quali risulta esercitato da parte dell'abate il diritto di eleggere il rettore della locale comunità; in questo senso Monte Verdi costituiva per il monastero un polo di riferimento privilegiato se si tiene conto che il piccolo comune era stato escluso dall'elenco indicato nell'atto sopra ricordato del 1208 tramite il quale si cedeva la giurisdizione ed in particolare il diritto «*pro comuni Vulterre mittere consules vel rectorem*».

17 - L'espansione del potere civile di Volterra nel contado non avvenne comunque pacificamente dando luogo ad una forte opposizione, sin dai primi anni del XIII secolo, di matrice ecclesiastica. Ottenuta tramite un accordo stipulato nella tarda primavera del 1213 con il conte Rinaldo di Monterotondo degli Alberti la possibilità di esercitare un controllo politico su alcuni castelli da parte del comune di Volterra, il Pontefice Innocenzo III il 26 settembre 1213, sotto la minaccia della scomunica, invitava il comune ad obbedire al potere vescovile sostenendo che l'intera Volterra, sia spiritualmente che temporalmente, apparteneva al vescovo.



Grosso Massetano.



Massa Marittima, Cattedrale, San Cerbone.

I rappresentanti vescovili, promuovendo la causa nella estate del 1214 - era da due anni vescovo di Volterra Pagano Pannocchieschi (1212-1239)⁴ - sostennero che il comune esercitava arbitrariamente il proprio dominio sui castelli vescovili di Roveta, Libbiano, Canneto, Caselli, Micciano, Libbiano, Buriano, Pietra, Villamagna, Nera, oltre a turbare la giurisdizione esercitata sui castelli di Monte Verdi, Sasso e Querceto. Nel giudizio, se il comune cercò di dimostrare come la giurisdizione dei castelli oggetto della lite fosse stata ormai persa da circa un secolo dal potere vescovile, i rappresentanti vescovili riconobbero per alcuni castelli la centenaria proprietà, riducendo però di pochi anni la giurisdizione; la sentenza, resa a Arezzo il 15 dicembre del 1216⁵, riconobbe i diritti addotti in giudizio dal vescovo Pagano sui castelli di Canneto, Roveta, Caselle, Micciano, Libbiano, Bu-

1 ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1230, Settembre 12; FEDOR SCHNEIDER, *Regestum*, p. 168, doc. 475. Per il testo integrale si veda in Appendice A, doc. num. 7.

2 EMANUELE REPETTI, *Dizionario*, vol. II, p. 557; idem, *Dizionario corografico*, p. 732.

3 ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1242, ottobre 12; idem, 1245, novembre 26. Per il testo integrale si veda in Appendice A, doc. num. 8, 9 e 10.

4 EMILIO CRISTIANI, *Vescovo e comune*, p. 78. SCIPIONE AMMIRATO, *Vescovi*, pp. 117-121; MAURIZIO CAVALLINI, *Il Vescovo Pagano e le origini del comune cittadino*, in *Rassegna Volterrana* (VII), Volterra 1933, pp. 68-73 e Idem, *Il Vescovo Pagano - Montieri ed altri castelli*, in *Rassegna volterrana* (XIX), Volterra 1951, pp. 29-58; GIOVANNI CAPPELLETTI, *Le chiese*, vol. XVIII, pp. 237-240.

5 FEDOR SCHNEIDER, *Regestum*, p. 120, doc. 341. Per le influenze che questa controversia determinò sull'attività statutaria, EMILIO CRISTIANI, *Vescovo e comune*, pp. 78-79.

riano, Pietra, Villamagna e Nera. Contro la tenace resistenza del comune il vescovo Pagano, unitamente al diacono di Massa Alberto e al canonico Bernardo, in qualità di delegati del Pontefice Onorio III, scomunicarono il comune e sottoposero Volterra all'interdetto¹. Dopo alterne vicende ed una nuova scomunica si giunse ad una ulteriore tregua, ma l'inserzione della clausola con la quale si facessero salvi i diritti del comune, clausola interpretabile ambigualmente, sfociò nuovamente in aperte opposizioni che si concretizzarono nell'assalto dei castelli di Montevultraio, Montecerboli, Vecchienna, Montecastelli e Acquaviva². Sfuggito il vescovo Pagano ad un attentato consumatosi il giorno di Pasqua del 1219 durante la celebrazione liturgica, nel maggio del 1220 il comune parve piegarsi alla sentenza resa quattro anni prima, ma dalla pace si era ancora lontani. Più tardi, con diploma del 24 novembre del 1220 l'Imperatore Federico II, prendendo sotto propria tutela il vescovo Pagano, confermava la giurisdizione politica sui vari castelli del comitato volterrano, Volterra inclusa³. Ben più importante fu l'accordo stipulato il 6 maggio del 1225 tra il vescovo Pagano e il comune volterrano, impegnandosi quest'ultimo ad aiutare il vescovo nel recupero e nel mantenimento del potere politico su quelle terre di fatto o di diritto a lui ancora soggette, ed il primo a concedere oste e cavalcata nel castello di Pomarance, e inoltre metà dei suoi placiti, bandi e dazi, in moltissimi altri castelli, e benefici diversi⁴.

La morte del vescovo Pagano, avvenuta il 27 agosto del 1239 due anni dopo la solenne riconciliazione con il comune di Volterra, segnò l'irreversibile declino del potere politico vescovile; rimaneva ora solo il comune a dover fronteggiare le potenze di Firenze, Siena e Pisa, forte, alla fine del XIII secolo, di una trentina di castelli. In particolare, il potere egemonico di Firenze si manifestò indirettamente sul comune volterrano quando quest'ultimo nel 1253, per opportunità politica, dovette approvare un Costituto del Popolo di chiara ispirazione guelfa e fiorentina. La scarsa convinzione con la quale fu osservato spinse i fiorentini, durante la guerra condotta contro Pisa nel 1254, ad occupare la città e ad imporre la stretta osservanza oltre a provocare la cacciata dei Ghibellini; fu l'attività intermediatrice svolta dal vescovo Ranieri degli Ubertini⁵ a convincere i fiorentini a restituire la libertà a Volterra, divenendo alcuni anni più tardi Podestà e Capitano del popolo e riuscendo, anche se per poco, a restaurare il programma ierocratico dei propri predecessori. Nonostante la vittoria Ghibellina a Montaperti (1260), il potere vescovile parve non vacillare e il programma del vescovo Ranieri, proseguito dal successore Alberto degli Scolari⁶, uscì apparentemente rafforzato dalla sconfitta di Manfredi (1266) e dal rafforzamento della compagine Guelfa.



Castello dei vescovi di Berignone.



Grosso di Ranieri degli Ubertini

Ma l'autorità politica della Chiesa volterrana era ormai irrimediabilmente segnata e l'assedio posto all'episcopio dai volterrani, occasionalmente alleati con i pisani, costrinse il vescovo Alberto a fuggire prima nel castello di Berignone, poi a Firenze da dove tornerà per occupare nuovamente la propria sede ma senza riottenere i suoi possedimenti.

Il progressivo venir meno del potere ecclesiastico nella seconda metà del XIII secolo si accompagnava ad una sottomissione sempre più palese all'autorità fiorentina: nel 1282 Volterra entrava a far parte della Lega delle città Guelfe toscane; nel 1289 inviava cinquanta cavalieri a Campaldino nella battaglia contro i Ghibellini; pochi anni dopo rinnovava le proprie strutture istituzionali modellate sugli Ordinamenti di Giustizia imposti da Giano della Bella a Firenze sin dal 1293. Un ultimo serio tentativo di restaurazione del potere vescovile a Volterra si ebbe nei primi del '300 quando Ranieri⁷, appartenente alla nobile famiglia dei Belforti, già schierata da oltre mezzo secolo contro l'autorità comunale, fu nominato direttamente dal Pontefice Bonifacio VIII vesco-

1 EMILIO CRISTIANI, *Vescovo e comune*, p. 79.

2 EMILIO CRISTIANI, *Vescovo e comune*, p. 80.

3 ENZO CARLI, *Volterra*, pp. 21-22.

4 LUIGI PESCECETTI, *La storia*, pp. 35-37.

5 SCIPIONE AMMIRATO, *Vescovi*, pp. 123-128 e GIUSEPPE CAPPELLETTI, *Le chiese*, vol. XVIII, p. 240.

6 SCIPIONE AMMIRATO, *Vescovi*, pp. 128-129 e GIUSEPPE CAPPELLETTI, *Le chiese*, vol. XVIII, pp. 240-241.

7 SCIPIONE AMMIRATO, *Vescovi*, pp. 135-140 e GIUSEPPE CAPPELLETTI, *Le chiese*, vol. XVIII, pp. 243-244.

vo di Volterra (1301); succedutogli alla morte Ranuccio Allegretti¹, di fazione ghibellina e uscito da una famiglia rivale, il fratello dell'ormai deceduto Ranieri, Ottaviano, spinse il popolo volterrano a cacciare il nuovo vescovo e a confiscare a vantaggio della propria casata tutti i beni appartenenti alla fazione avversa Proclamatosi Capitano generale e Vessillifero di Giustizia, Ottaviano assunse la direzione politica della città, mantenendo una diplomatica concordia tra le tendenze politiche avverse fino al 1348, anno della sua morte². L'ampiezza che assunse il distretto volterrano nell'ultimo scorcio del '200 - unitamente ai poteri concretamente esercitati dalla compagine civile - può rappresentarsi visivamente con una certa precisione ricorrendo a due importanti documenti risalenti, il primo, al 1288, il secondo, ai primi del 1297 denominati *Libra*; in essi sono riportate le rendite per un totale di «centum miliariorum librarum» richieste «per stantiammentum Duodecim Populi et consilii generalis comunis Vulterre» presentate a ciascun comune del distretto e versate al comune di Volterra³.

18 - La pressoché completa sottomissione al potere civile di Volterra da parte di Monteverdi - unitamente a numerosi altri piccoli comuni rurali - può dirsi conclusa intorno alla metà del XIII secolo quando furono stipulati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, il 28 ed il 30 Agosto del 1253 due atti con i quali⁴:

«Vivianus Mariscalchi de Monteviridi, syndicus, procurator et actor comunis et universitatis castri de Monteviridi et hominum dicti castri, constitutus ad infrascripta facienda a domino Berlingerio, rectore dicti castri, et a consulibus et consiliariis dicti castri et aliis hominibus contentis in parlamento publico», si presentò «domino Rainerio Pance potestati et capitaneo vulterani comunis recipienti pro ipso comuni et nomine et vice dicti comunis et ipsi comuni vulterano generaliter et singulariter», per riconoscere e concedere «datia et accatta, collecta et exattiones, hostem et cavalcatam et expeditiones pacem, treguam et guerram contra omnem personam et personas, locum et loca, collegium vel universitatem comune et comunia quecumque sint []. Supponendo etiam et subiciendo eodem homines dicti comunis et eorum heredes, proheredes, descendentes et comune et universitatem dicti castri et curtis et ipsum castrum, curiam et districtum in sempiternum jurisdictioni vulterane civitatis sine ulla conditione vel pacto et omni intentione remota et ad solvendum omnia datia et accatta, factiones et exactiones que a comuni vulterano vel alio pro comuni eis et dicto comuni et hominibus dicti comunis inponita fuerint, quotiens, cumque, quodcumque et qualitercumque dicto comuni vulterano placuerit vel alii pro comuni Vulterre. Item confirmavit dictus syndicus, nomine et vice comunis dicti castri et ratificavit supradicto domino Rainerio potestati et capitaneo vulterani comunis recipienti pro ipso comuni vulterano et ipsi comuni vulterano suppositiones, omnes promissiones et obligationes factas a Bonamico Pastriccie sindaco comunis dicti castri de Monteviridi []. Item ad trasferendum, cedendum et dandum comuni Vulterre omne jus et actionem, usum et consuetudinem quem et quos habet comune et homines dicti castri seu habere videtur vel pertinet vel pertinere videtur aliquo modo vel jure».

Confermando in tal modo un precedente atto di soggezione compiuto dal rettore Buonamico di Pastriccia⁵.

Tra i numerosi poteri riconosciuti ai rappresentanti del comune di Volterra quelli che forse maggiormente presentano rilevante interesse per delineare il completo trasferimento di poteri originariamente detenuti dalla locale abbazia sono la cessione di ogni giurisdizione e l'atto con cui:

«dictus Vivianus syndicus pro predicto comuni de Monteviridi et universitate et hominibus et personis dicti comunis et eorum heredibus et proheredibus et descendentes in infinitum et successoribus predictae potestati recipienti pro comuni vulterano et ipsi comuni vulterano promisit recipere singnoriannuatim a comuni vulterano et illum et illos quem vel quos dictum comuni vulteranum vel alius pro comuni vulterano elegerit vel eligi fecerit in rectorem vel rectores dicti castri et curtis Montisviridis tenere pro rectore et obedire omnia et singula precepta eis vel alicui eorum inponita a dicto rectore vel suo nuntio vel alium pro eo»⁶.

1 SCIPIONE AMMIRATO, *Vescovi*, pp. 140-146.

2 ENZO CARLI, *Volterra*, pp. 22-25.

3 ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1288 e 28 febbraio 1297; questo l'elenco dei Comuni richiesti nella *Libra* del 1297: Comune Montisviridis, Comune de Lustignano, Comune Castri de Canneto, Comune de Leccia, Comune de serazano, Comune de Sasso, Comune Bruciani, Comune Castri Vulterrani, Comune Castrinovi, Comune Montiscerboli, Comune Sancti Dalmatii, Comune de Quania, Comune de Ripomancia, Comune Montisrufoli, Comune Castri de sassa, Comune de Caselle, Comune de Querceto, Comune de Micciano, Comune de libbiano, Comune de Montegemoli, Comune de Gello, Comune de Miemo, Comune de Sorbaiano, Comune de buriano, Comune de Gabreto, Comune de Agnano, Comune de Villamagna, Comune de Cerdri, Comune Castri de Nera. Per il testo integrale si veda in Appendice A, docc. num. 19 e 22. Unica differenza sostanziale tra i due documenti è l'assenza, in quello cronologicamente anteriore, della comunità di Castel Volterrano. Ulteriori dati relativi alle imposizioni fiscali del comune di Volterra sono raccolti in un paio di fascicoli pergamenacei risalenti alla metà circa del XIV secolo e conservati in ASCV, N" (Serie nera), 1.

4 ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1253, agosto 28 e 30; per il testo integrale si veda in Appendice A, docc. num. 11 e 12. Pochi anni prima, nel 1250, Benedetto, Abate del monastero di Monteverdi, aveva stipulato una lega con i comuni di Monteverdi e la città di Massa i quali non solo avevano accolto i fuoriusciti volterrani, ma dalla stessa Monteverdi erano stati cacciati tutti coloro che si erano mostrati favorevoli a Volterra. Volterra decise allora di muovere in armi contro la unione ma i ministri imperiali unitamente al comune di Siena mandarono propri ambasciatori affinché la vertenza fosse decisa pacificamente; RAFFAELLO MAFFEI, *Storia*, p. 173.

5 LORENZO AULO CECINA, *Notizie storiche*, pp. 52-53.

6 ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1253, agosto 30. Analoga disposizione in ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1253, agosto 28.


Non può non tenersi conto della totale assenza di ogni riferimento alla locale abbazia la quale, a quanto risulta dai documenti pervenuti, non eserciterà più alcun potere su un territorio in origine vastissimo; il riconoscimento formale dell'avvenuto trasferimento dei poteri al centro dominante, come si vedrà in seguito, avverrà pochi anni più tardi quando dall'abate Simone con il consenso del Capitolo saranno ratificati i patti e le convenzioni precedentemente stipulate e sopra ricordate.

Da quanto si evince dai patti stipulati, i rettori delle comunità soggette erano annualmente nominati da Volterra; in questa ottica numerose sono le deliberazioni prese dalla magistratura dei Dodici Difensori del Popolo e attualmente conservate nell'Archivio Guarnacci di Volterra; a titolo di esempio, si riporta la statuizione del 4 ottobre del 1313, tramite la quale si stabilì che:

«potestas teneatur et debeat omni modo quo melius potest cogere et ire facere omnes et singulos rectores terrarum muratarum, Vulterre districtus, ad eorum et cuiusque eorum rectorias et ibidem morari facere nec inde se separare hinc ad Kal. novembris proximi venturi et omnes et singulos suprascriptos rectores et quemlibet ipsorum contra facientem et predicta non servantem possit, debeat et teneatur ipse dictus potestas, vinculo iuramenti, condepnare in libr. decem den»¹.

Da questo momento, con cadenze più o meno regolari e secondo una pratica assai comune, il comune di Monteverdi provvederà ad eleggere periodicamente uno o più rappresentanti perché si presentino al cospetto del potestà di Volterra per giurare in nome e per conto del comune i precetti, gli ordini e tutto quanto sarà stabilito e ritenuto opportuno dai magistrati volterrani². Gli atti stipulati nell'estate del 1253, con i quali gli abitanti di Monteverdi ottennero la cittadinanza volterrana in cambio della sottomissione politica, non furono gli unici; tra il 1251 e il 1254 numerosi piccoli altri comuni rurali ottennero i medesimi diritti e si assunsero gli identici obblighi, impegnandosi ad osservare i precetti di Volterra. Il prospetto cronologico che si può ricavare dall'analisi dei documenti conservati nell'Archivio di Stato di Firenze è il seguente:

Gabreto	1251, 1254	Sasso	1252, 1253
Micciano	1251	Leccia	1252
Montegemoli	1251	Buriano	1253
Montevoltro	1252	Sorbaiano	1252, 1254
Ripomarance	1252, 1253	Canneto	1253, 1254
Lustignano	1252	Monteverdi	1253
Querceto	1252, 1253	Casella	1254
Montecerboli	1252, 1253, 1254	Miemo	1254
Monteufoli	1252, 1254	Gello	1254
Silano	1252, 1253	San Dalmazio	1254
Serazzano	1252, 1253, 1254	Agnano	1254
Acquaviva	1252	Castelnuovo	1254 ³



¹ ASCV, A (serie nera), 6, VIII, c.5v; per altre statuizioni relative alla nomina di rettori si veda: ASCV, A (serie nera), 2, VI, cc.5r-9v (fine dicembre del 1306) ove sono nominati *rectores castrorum comitatus et terrarum comunis Vulterre electi in generale consilio comunis Vulterre*, ed in particolare, di Monteverdi, Micciano, Buriano, Libbiano, Mazzolla, Sorbaiano, San Dalmazio, Montecastelli, Querceto, Ceddri, Castelnuovo, Villamagna, Sillano, Agnano, Montegemoli, Acquaviva, Sasso, Gello, Canneto e Lustignano; analogamente, idem, cc. XXXVr-XXXVIIIr; idem, 6, IV, cc.15r-16r (del 15 giugno del 1311); idem, 6, X, c.54r (del 1315); idem, 7, I, cc.3v-4r (del 4 dicembre del 1315), in particolare, oltre a provvedere alla nomina dei rettori di alcune comunità rurali, si impone ad alcuni di essi di far sì che ne fossero migliorate le difese; con riguardo a Monteverdi si legge infatti che «Guiduccius Nieri, electus est per dictos ad buxolos et pallactas, secundum formam statuti, capitaneus ad faciendum fieri custodia in castro Montisviridis, Vulterre districtus»; ed infine, idem, 7, VIII, cc.4v-7v e 10r-20v (del dicembre 1318/gennaio 1319).

² ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1256, agosto 21; 1273, gennaio 19; 1274, aprile 7; 1282, dicembre 27; 1300, febbraio 4; 1301, aprile 5; 1303, maggio 22; 1311, gennaio 4. Per il testo integrale si veda in Appendice A, docc. num. 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 26.

³ ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1251, novembre 12, novembre 14 e 1254, dicembre 28; 1251, aprile 30; 1251, dicembre 1; 1252, maggio 3, agosto 16 e 1253, agosto 3; 1252, maggio 27, maggio 28, settembre 15 e 1253, febbraio 11; 1252, giugno 1; 1252, agosto 20; 1252, settembre 10, settembre 15, 1253, febbraio 8, agosto 1, agosto 2 e 1254, dicembre 26; 1252, settembre 15 e 1254, dicembre 25; 1252, settembre 15, settembre 18, 1253, gennaio 24 e agosto 3; 1252, settembre 15, 1253, agosto 5 e 1254, dicembre 22; 1252, settembre 15; 1252, settembre 21 e 1253, gennaio 12; 1252; 1253, agosto 4; 1253, agosto 4 e 1254, dicembre 18; 1253, agosto 6 e 1254, dicembre 20; 1253, agosto 28 e agosto 30; 1254, gennaio 5; 1254, dicembre 18; 1254, dicembre 18; 1254, dicembre 20; 1254, dicembre 1; 1254, dicembre 22.

Alcuni anni più tardi, il 2 gennaio del 1258, Diedi Manerio di Firenze, potestà di Volterra, e i:

«consilarii Vulterre comunis [] vice et nomine dicti comunis, fecerunt, constituerunt et ordinarunt Benbonum notarium condam Bernarduci de Vulterra, presentem et recipientem, syndicum dicti comunis ad recipiendum a domino Simone, abbate monasterii sancti Petri Montisviridis et eius conventu, capitulo et clericis dicti monasterii, nomine comunis Vulterre, consensum, ratificationem et confirmationem de hiis omnibus pactis et conventionibus, cittadinantia et suppositione et contractu factis a Bonamico dicto Pastriccia condam Martini, sindaco comunis et universitatis hominum castri viridis, pro comuni dicti castri et hominibus et universitate eiusdem castri et curtis et de hiis omnibus et singulis que acta fuerunt a dicto Bonamico [] de ipso comuni et hominibus et rebus et iuribus et iurisdictione dicti castri et curtis domino Ranerio Pance de Boccabadata de Mutina, olim potestati et populi capitaneo, recipienti nomine Vulterre comunis []. Item ad recipiendum pro comuni Vulterre, ab eodem abbate, conventu, capitulo et clericis dicti monasterii nomine dicti monasterii agentibus dationem, concessionem, traditionem et suppositionem casseri, castri, curtis, hominum, bonorum, iurium et iurisdictionis et iurisdictionum [] dicti castri Montisviridis et eius curtis et ville de Gualda cum suis confinibus et bannorum, penarum et placitorum dicti castri et curtis et dicte ville»¹.

Appena due giorni più tardi, il 4 gennaio, fece seguito da parte dell'abate Simone Mercederi, con il consenso del Capitolo del monastero, la ratifica di quanto precedentemente stipulato tra Monteverdi ed il comune di Volterra:

«donna Simon Dei gratia abbas monasterii Sancti Petri Montisviridis, de consensu et voluntate sui capituli et conventus et clericorum dicti monasterii [] Presbyteri Lamberti plebani plebis de Monteviridi et presbyteri Ranerii cappellani ecclesie Sancti Andree de Monteviridi clericorum dicti monasterii et ipsum capitulum, conventus et clerici, monachus et conversus dicti monasterii, una cum dicto abbate, pro bono et utilitate et vice et nomine ipsius monasterii sua sponte et motu proprio, consenserunt contractui cittadinantie et suppositionis et pactorum et conventionum factorum olim a Bonamico, dicto Pastriccia condam Martini, sindaco comunis et universitatis hominum castri Montisviridis, pro ipso comuni et hominibus ipsius comunis et universitatis dicti castri et curtis [] ut scriptum est per Ildebrandinum notarium condam Gerardi et per alium quemcumque notarium et ea omnia et singula que acta fuerunt a dicto Bonamico per se et sindicatus nomine pro dicto comuni et hominibus et universitatis comunis dicti castri de Monteviridi de ipsis hominibus et eorum bonis et rebus et de dicto castro, curte, iuribus et iurisdictione ipsius aliquo modo donno Ranerio Pance de Boccabadata de Mutina Vulterre potestati olim et populi capitaneo recipienti nomine Vulterre comunis [] dederunt, concesserunt et tradiderunt atque supposuerunt dicto Benbono recipienti sindicatus, nomine pro comuni Vulterre, cassarum, castrum, curtem et homines, bona, iura et iurisdictionem omni modo dicti castri casseri et curtis et villam de Gualda cum suis confinibus et homines dicte ville et eorum bona et iura et iurisdictionem et signoriam dicte ville et ad omnia et singula pacta et conventiones, promissiones et obligationes tenenda et observanda in perpetuum comuni Vulterre que fecit et ad que se et comune et homines dicti castri obligavit et supposuit dictus Bonamicus syndicus et specialiter dederunt concesserunt tradiderunt transtulerunt atque subposuerunt dicto Benbono, sindaco Vulterre comunis, plenam et liberam potestatem et ius eligendi mittendi et statuendi in perpetuum annuatim rectorem in castro et curte et hominibus dicti castri et curtis Montisviridis et in villa de Gualda.

[] dominus Simon abbas monasterii Sancti Petri Montisviridis [] dedit et tradidit possessionem corporalem et vacuum, casseri et castri et curtis de Monteviridi Benbono notario, sindaco Vulterre comunis, recipienti pro ipso comuni et possessionem et quasi possessionem vacuum iurisdictionis et iurium dicti castri et casseri et curtis et dominationis et signorie et hominum Montisviridis»².

La posizione che riveste il monastero in questo atto è puramente passiva; non si tratta più di prestare un consenso - e quindi di intervenire attivamente nel merito ad una convenzione politica, come era accaduto nel 1204 - quanto di riconoscere formalmente ciò che sostanzialmente, sul piano politico e istituzionale, era già avvenuto pochi anni prima. Alla ammissione della completa signoria vantata da Volterra su Monteverdi - sia detto in via incidentale - si aggiunse pure l'assoggettamento della villa di Gualda. Da questo momento in avanti in tutti gli atti posteriori l'abbazia di Monteverdi cesserà di comparire in maniera definitiva.

19 - Nell'ultimo scorcio del XIII secolo, quando ormai il potere politico di Volterra si era consolidato sia nei confronti di quello vescovile, sia nell'ambito del proprio contado, si colloca una terza serie di giuramenti prestati dai comuni rurali a Volterra; senza voler ricordare i tempi cronologici in cui tali giuramenti furono effettuati, ma ponendo l'attenzione solo con riguardo a Monteverdi, parteciparono alla stipulazione dell'atto centodieci uomini

«castri Montisviridis qui iuraverunt in presentia Ughi condam Ughi Buoparentis de Vulterra, rectoris castri de Monteviridi, et me Jhoanne notario infrascripto presente»³.

1 ASFi, *Volterra*, 1258, gennaio 2. Per il testo integrale si veda in Appendice A, doc. num. 14.

2 ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1258, Gennaio 4. Per il testo integrale si veda in Appendice A, doc. num. 15. Lorenzo AULO CECINA, *Notizie storiche*, pp. 56-57; EMANUELE REPETTI, *Dizionario corografico*, p. 732.

3 ASFi, *Volterra*, 1293, gennaio 10. Per il testo integrale si veda in Appendice A, doc. num. 20.

20 - Con l'inizio del XIV secolo Volterra inizia un'opera ad ampio raggio di ristrutturazione difensiva tanto del proprio centro urbano quanto dei comuni rurali facenti parti del distretto civile; numerosissime furono le deliberazioni prese dalla magistratura dei Dodici Difensori del Popolo volterrano, le quali possono, schematicamente, suddividersi in provvedimenti relativi tanto al potenziamento delle già esistenti strutture difensive o inerenti alla costruzione di nuove quanto mirati a rafforzare gli stanziamenti militari¹. Alcune di esse riguardano la stessa Monteverdi; tra di esse, una delle prime in ordine cronologico, risale al primo di aprile del 1308 - già fatta notare dal Targioni Tozzetti, come dallo stesso Repetti² - prevede:

«per omnes predictos XI dictorum XII quod Falchoncino quondam Ugolini de Vulterra vadat et ire debeat ad castrum Montis Viridis, districtus Vulterre, [] et omnia faciat que in dicto capitulo planare continetur et si munerit aliquid esse faciendum pro custodia dicti castrum debeat significare dominis .XII. suprascriptis et turris provideatur per ipsos .XII. ad ea que significaverit et fiant omnia que ad ea fuerint faciendum pro bona et sufficiente custodia dicti castrum predicti»³. Due giorni dopo, il 3 Aprile, la medesima magistratura stabilì «pro comuni, nullo eorum discordante, quod castrum Montis Viridis, districtus Vulterre, muret et murum dicti castrum reficiatur ubicumque necessarium est et merletur appetaretur et omnia fiant pro honore comunis Vulterre et utilitate dicti castrum que videbitur Falchoncino Ugolini de Vulterra»⁴.

Delle spese da sostenersi per il rafforzamento delle opere difensive si faceva carico la stessa Volterra, quando fu deliberato il 6 aprile:

«per omnes predictos .XII. in concordia mictatur ad consilium .XV. bonorum virorum deputatorum super expensis comunis Vulterre stantiandis si ipsi consilio placet providere, stantiare et ordinare, quod Falchoncino quondam Ugolini dentur per camerarium Vulterre comunis de avere et pecunia dicti comunis libr. centum den. pro ipsis dandis et solvendis in faciendum murare castrum Montis Viridis, districtus Vulterre, [] ad faciendum dictum murum, ut scriptum est supra per me dictum notarium»⁵. Nelle stessa ottica la disposizione del 15 Aprile: «Stantiatum et firmatum est ex dictis .XI. dictorum XII modo et forma predictis quod murus castrum sive chasseri de Monteviridi reducatur iusta turrim dicti chasseri sive castrum sicut Falchoncino Ugolini placuerit et videbitur convenire qui Falchoncino teneatur facere de dicto muro toto illud quod ei videbitur facere esse utilius pro forteza et securitate dicti castrum»⁶.

Indicazioni relative ad un apparato difensivo di Monteverdi si rintracciano pure in una compravendita stipulata nel 1304; tramite essa Vanni del fu Compagni vendette:

«magistro Brandino Ciuccii, Giardo Martini et Gratie Junte, prioribus .XII. Defensorium Populi Vulterre, ementibus e recipientibus pro comuni Vulterre, unam [] domum positam in cassero castrum de Monteviridi, Vulterre districtus, cui domui ante est turris comunis Vulterre, retro est murus castellanus, ex uno latere est Cossi Ubertini de Monteviridi, ex alio latere est Chomuccii Cursini de dicto castro»⁷.

Nel momento in cui si potenziavano le opere murarie, una serie di interessanti disposizioni, emanate dalla medesima magistratura volterrana, provvedevano al rafforzamento del contingente militare; tra di esse una del 20 aprile dello stesso anno, stabilì:

«per omnes in concordia quod milites sive stipendiarii vel soldati comunis Vulterre vadant et ire debeant ad castrum Montis Viridis pro custodia dicti castrum et ibi stent et stare debeant ad voluntatem dominorum .XII. [] et quod eligantur duo boni homines civitatis Vulterre qui vadant et ire debeant ad dictum castrum pro capitaneis dictorum militum et ibi stare et facere bene custodire ipsum castrum et omnia facere que eis videbitur magis esse utilius pro comuni Vulterre et eligantur quinquaginta homines videlicet de Vulterra qui ire debeant ad dictum castrum suprascriptum et quilibet portet unam balistam et .L. de castro Ripomarancie, districtus Vulterre, qui ire debeant ad dictum castrum et quilibet portet lanciam et debeant ipsi et quilibet eorum obbedire dictis capitaneis []. Minuccius domini Radolfini et Cavalchuccius Marchesis de Vulterra electi sunt per omnes suprascriptos .XII. ad faciendum predicta»⁸;

1 Volendo qui di seguito offrire delle indicazioni archivistiche, senza ovviamente avere la pretesa della esaustività, possono ricordarsi i provvedimenti a favore del castello di Ceddri, ASCV, A (Serie nera), 2, VIII, c.22r; Montegemoli, idem, 2, VIII, cc.22v-23r; Nera, idem 2, VIII, c.48r; Vilamagna, idem, 2, VIII, c.55v; Pignone, idem, 2, VIII, cc.62v, 64r-64v; Montecastelli, idem, 2, II, cc.2r-3v; Mazzolla, idem, 2, II, c.7v; Sassa, idem, 5, I, c.3r; Querceto, idem, 5, VIII, c.125r; Castelnuovo, idem, 5, VIII, c.126r; ; San Dalmazio, idem, 6, VIII, c.39v; Monteleone, idem, 6, X, c.7r; Montevultraio, idem, 6, X, cc.7r-7v; Uignano, idem, 6, X, c.15r; Montefalcone, idem, 6, X, c.38r; Micciano, Libbiano, Querceto, Monterufoli, Sassa, Gello, idem, 6, X, c.42v; Miemo, idem, 6, X, cc.52r-52v; Querceto, idem, 6, X, c.53v; Libbiano, idem, 6, X, c.56r; Querceto, idem, 6, X, c.57r; San Donnino, idem, 6, X, cc.57r-58r; Sassa, idem, 6, X, c.62v; Sorbaiano, idem, 6, X, 63r; Lustignano e Libbiano, idem, 6, X, c.67r; Sorbaiano, idem, 6, X, c.71v; Luppiano, idem, 6, X, c.72r; Montevolterrano, idem, 7, I, c.13r; Castelnuovo, idem, 7, I, c.30r e 31r; Montecatini, idem, 7, III, c.25v; Monterotondo, idem, 7, III, c.61r; Monteleone, idem, 7, IV, c.19r; Micciano, idem, 8, I, c.64r; Montegemoli, idem, 8, I, c.79r; Monteleone, idem., 8, I, c.107v; Castelnuovo, idem, 8., II, cc.25r-25v.

2 GIOVANNI TARGIONI TOZZETTI, *Relazioni*, vol. IV, p. 225-227; EMANUELE REPETTI, *Dizionario geografico fisico-storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana*, Firenze 1833-1843, vol. I, p. 552 e GIUSEPPE CACIAGLI, *Pisa*, vol. IV, p. 602, C. Cursi 1972.

3 ASCV, A (serie nera), 2, VIII, c.4v.

4 ASCV, A (serie nera), 2, VIII, c.8v.

5 ASCV, A (serie nera), 2, VIII, cc. 10v-10r.

6 ASCV, A (serie nera), 2, VIII, cc. 21v-22r.

7 ASCV, R (serie nera), 1, c. 120r.

8 ASCV, A (serie nera), 2, VIII, cc. 28v-29r.

contestualmente fu previsto:

«quod mictantur ad castrum Montis Viridis pro custodia dicti castris .mille. quadrellos et quod camerarius comunis Vulterre possit, debeat et teneatur dare dictos quadrellos illis hominibus de Monteviridi qui nunc sunt Vulterra qui debeant dictos quadrellos portare et renuntinare sindaco comunis dicti castris»¹.

Disposizioni dello stesso tenore sono reperibili anche per gli anni successivi; tra di esse possiamo ricordare quella del 20 ottobre del 1313:

«stantiatum et firmatum per novem ex dictis .XII. qui miserunt earum palloctas in bussolo rubeo del SI non obstantibus tribus palloctis missis et repertis in bussolo del NO in contrarium predictorum quod expensis comunis Vulterre eligatur unus bonus et suficiens capitaneus qui vadat et ire et stare debeat cum septem sociis ad custodiam castris Montis Viridis, districtus Vulterre, qui capitaneus et eius socii ad dictam custodiam stent et stare debeant ad voluntatem et unde placitum officii dominorum .XII. et per illud tempus quod eisdem dominis .XII. videbitur convenire, ad salarium sol. .IIIlor. den. dictus capitaneus pro qualibet die qua ad predictam custodiam steterit et dicti eius socii et famuli videlicet quilibet ipsorum ad salarium sol. .III. den. pro qualibet die qua quilibet ipsorum ad dictam custodiam steterit et quilibet ipsorum steterit a comuni Vulterre percipiendum.

Nerius Balduccii electus est capitaneus.

Vannuccius Feii, Muzzius Fidanzi, Justus Consigli, Duccius Delcortese, Chelinus Bencivennis, Andreas Sigerii, Lapus Migliini electi sunt, modo et forma predictis, per omnes dictos .XII. in concordia ad bussolos et palloctas secundum formam statuti ad eundem et standum ad dictam custodiam faciendum ad salarium suprascriptum pro capiteo et famulis et quolibet eorum»²;

del 30 ottobre del 1315:

«stantiatum et firmatum est per .X. ex dictis .XI. dictorum XII, modo et forma predictis, quod due boni et suficientes homines civitatis Vulterre mictantur ad Montemviridi, Vulterre districtus, ad custodiam cassari dicti castris qui dictum cassarum custodiant bene et sufficienter expensis comunis Vulterre et custodire teneantur»³

e del 16 novembre successivo:

«stantiatum et firmatum est per eos, modo et forma predictis, pro custodia terrarum Vulterre districtus quod per comune Vulterre mictantur ad castrum Montisviridis .IIIlor. pedites. Item ad castrum Novum alii .IIIlor. pedites. Item ad Lustignanum unum et ad castrum Sasse unum et Miccianum unum, et Libbianum unum, pro custodia dictarum terrarum et quod ad castrum Querceti mictantur decem pedites»⁴;

del 2 ottobre del 1317:

«stantiatum et firmatum est per eos omnes in concordia qui earum palloctas miserunt in pisside rubeo del SI quod ad custodiam turris Montisviridis mictatur et ponatur unus capitaneus cum duobus famulis pro II mensibus ad salarium in constituto comunis Vulterre»⁵;

del novembre del 1318:

«stantiatum, ordinatum et reformatum fuerit per XI ex dictis XII in concordia qui earum palloctas miserunt in bussolo rubeo del SI non obstante uno qui suam palloctam misit in bussolo albo del NO in contrarium illorum, quod eligantur duo boni homines guelfi de Vulterra per duos menses proximos videlicet menses novembris et decembris qui stare debeant continue ad guardiam turre et casseri castris Montis Viridis ad salarium contentum in statuto comunis Vulterre et omnia facere prout debeant secundum formam statuti comunis Vulterre»⁶

ed infine dell'8 aprile del 1328:

«stantiatum et firmatum est per eos omnes in concordia qui earum palloctas miserunt in bussolo rubeo del SI quod Belforte Chiauccii de Vulterra rector pro comuni Vulterre castris Montisviridis, Vulterre districtus, possit et debeat retinere secum ultra illos quos retinere debet occasione dicti sui officii quatuor famulos bonos et suficientes pro custodia et tutela dicti castris Montis Viridis ad salarium sol. III et den. IIII pro quolibet eorum et qualibet die»⁷.

1 ASCV, A (serie nera), 2, VIII, c.29r.

2 ASCV, A (serie nera), 6, cc. 19v-20r.

3 ASCV, A (serie nera), 6, X, c.37v.

4 ASCV, A (serie nera), 6, X, c.60v.

5 ASCV, A (serie nera), 7, III, c.6r; segue nella stessa deliberazione la nomina del capitano ed il salario da corrispondersi per il servizio prestato.

6 ASCV, A (serie nera), 5, V, II, c.7r.; alla delibera segue la nomina.

7 ASCV, A (serie nera), 8, IX, c.11r; seguono i nomi dei soldati assegnati al predetto capitano.

Altre disposizioni, riguardanti Monteverdi, dello stesso tenore: ASCV, A (serie nera), 6, VIII, c.5v, del 3 Ottobre del 1313; idem, 6, X, c.71v del 24 novembre del 1315; idem, 7, I, cc.30r e 38v del 5 Aprile del 1315; idem, 8, I, cc.70r e 107v, del 1320.

21 - È al periodo coevo al rafforzamento della cinta muraria che risale il costituito di Monteverdi più antico che la tradizione documentaria ci ha tramandato¹.

Questo si presenta come un tipico esempio di statuto di comune rurale; una categoria questa - seguendo una moderna classificazione - che comprendeva quelle comunità che sostanzialmente non conobbero mai un pieno svolgimento della propria autonomia, la cui opera legislativa rispecchiava la loro vita economica prevalentemente agricola. Gli statuti di queste comunità per lo più non andavano al di là della regolamentazione delle proprie magistrature, della polizia campestre, delle coltivazioni, della salvaguardia dei boschi, degli alpeggi, del commercio al minuto delle vettovaglie necessarie alla sopravvivenza dei cittadini; statuti quindi che interessano di più la storia dell'economia che quella del diritto², nei decenni seguenti soggetti, secondo una comune prassi, a numerose emendazioni.

22 - Con l'inizio del XV secolo Monteverdi entra a far parte della più vasta compagine politica del nascente stato fiorentino; occupata nel 1405 dalle truppe di Firenze, un venticinquennio più tardi fu conquistata dal principe di Piombino e nel 1447 venne presa da Alfonso Re di Aragona e di Napoli. Due anni più tardi fu liberata dalle truppe di Volterra e quindi restituita nuovamente alla Repubblica fiorentina alla quale gli abitanti di Monteverdi giurarono fedeltà il 18 luglio del 1472.

Il 21 agosto del 1423 il Pontefice Martino V aveva nel frattempo sottoposto il monastero di San Pietro alla congregazione vallombrosiana il cui abate fu insignito del titolo di marchese di Monteverdi³; dei poteri nuovamente assunti nei confronti degli abitanti fa fede un atto del 1592 con il quale Andrea Cambi, abate di Vallombrosa, concesse vari privilegi ritenendo il diritto di pascolo, di uso delle acque e della raccolta di ghiande; alcuni anni prima infatti, il 18 ottobre del 1552, i Capitani di Parte Guelfa avevano ceduto ai monaci vallombrosani la torre di Monteverdi e relative pertinenze dietro la corresponsione annuale di una libbra di cera⁴.

In questo periodo alla chiesa di Sant'Andrea, divenuta chiesa plebana in sostituzione di quella dedicata a San Giovanni, risulta accorpata sia la ormai abbandonata abbazia, sia la diruta chiesa plebana di Santa Maria a Gualda, in origine posta sulla via che da Monteverdi conduce a Sassetta⁵.

Circa un secolo più tardi, il 7 dicembre del 1665, il Granduca Ferdinando II dei Medici concesse in feudo i castelli di Canneto e di Monteverdi, unitamente ai relativi territori, a Ferdinando Incontri del fu Attilio, appartenente ad una nobile ed illustre famiglia di Volterra, prevedendone la ereditarietà in linea diretta e maschile; morto Ferdinando Incontri, il 1° ottobre del 1680 successe il figlio Attilio Antonio Incontri, la cui successione fu confermata con diploma del 16 maggio del 1683; a questi, a sua volta, successe un altro Ferdinando Incontri al quale furono confermati nel 1738 i privilegi precedentemente concessi ai suoi predecessori dai Lorena, nuova casata regnante succeduta ai Medici nell'estate del 1737 alla morte di Gian Gastone⁶.

Organizzato in comune il 1° aprile del 1776, Monteverdi fu occupata dalle truppe napoleoniche dal 1807 al 1814 per essere nuovamente restituita al Granducato di Toscana. Il 21 ottobre del 1837 la podesteria di Monteverdi fu soppressa e, posto sotto il vicariato di Campiglia Marittima, cessò di far parte del Compartimento pisano per entrare a far parte di quello grossetano⁷.

Con il plebiscito del 12 marzo del 1860 fu proclamata l'annessione al Regno d'Italia e a seguito della riorganizzazione delle provincie, dal 1860 fece parte della provincia di Pisa⁸.

1 LUIGI MANZONI, *Bibliografia degli Statuti, Ordini e Leggi dei municipi italiani*, Bologna 1879, vol. II, p. 281. Lo statuto del 1325 corredato di successive modifiche dal 1326 al 1401 - il più antico di cui si abbia conoscenza, ma che comunque tradisce una sua recezione da un testo statutario risalente al 1320 - è attualmente conservato in ASCV, G (serie nera), 12; redazioni statutarie successive, e precisamente dal 1472 al 1634, sono conservate in ASFi, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 527.

2 PIER SILVERIO LEICHT, *Storia del diritto italiano - Le fonti*, Milano 1956, pp. 210-212.

3 EMANUELE REPETTI, *Dizionario*, I vol., p. 20; idem, *Dizionario corografico*, p. 732.


4 EMANUELE REPETTI, *Dizionario corografico*, p. 732.

5 EMANUELE REPETTI, *Dizionario corografico*, p. 732. Della chiesa di Santa Maria non rimane attualmente traccia alcuna, se non una menzione toponomastica, rintracciabile sulle carte dell'IGM, di una piccola altura detta 'Poggio della Chiesa' posta sulla sinistra della S.S. 329 a circa tre chilometri e mezzo da Monteverdi, sulla quale sembrano residuare scarse tracce di un edificio di modeste dimensioni.

6 Giuseppe Caciagli, *I feudi medicei*, pp. 172-174, Pisa 1980; si veda in Appendice B, doc. num. 6, la raffigurazione che fu fatta nel 1772 del feudo di Monteverdi e di Canneto.

7 GIUSEPPE CACIAGLI, *Pisa*, cit. pp. 603-605; Emanuele Repetti, *Dizionario*, III vol., p. 552; Idem, *Dizionario corografico*, p. 732; GIOVANNI TARGIONI TOZZETTI, *Relazioni*, IV vol., pp. 224-225.

8 GIUSEPPE CACIAGLI, *Pisa*, p. 608.





Mappe delle comunità di Monteverdi 1814.

CAPITOLO V

ASPETTI ECONOMICI

Fino a qui si è cercato di delinearne, spesso ricorrendo a mere ipotesi, seguendo talvolta gli scritti di autori che, in un passato spesso lontano, hanno avuto modo di visitare e descrivere la zona collinare interna medio-tirrenica, le caratteristiche fondamentali dell'ambiente fisico nel quale è compreso il territorio di Monteverdi. Ma l'esame dell'ambiente naturale che progenitori lontani, circa mille anni orsono, hanno trovato e modificato a proprio vantaggio generalmente in funzione economica, non è completo senza uno sguardo ad altri fondamentali aspetti del territorio stesso quali il mondo vegetale, quello animale e le conseguenze economiche che un ambiente siffatto nel tempo ha prodotto.

Le colture ormai tradizionali della fascia costiera, come dell'immediato retroterra, sono quelle dell'olivo, della vite, del frumento, prodotti economici tipicamente medievali oltre alle piante da frutto diretta conseguenza del clima mediterraneo tendenzialmente temperato. A ciò si aggiunga l'allevamento bovino, ovino e suino.

L'olivo, come del resto la vite, sono piante storiche della Maremma tanto da generare, e non raramente, relativi toponimi.



Le stesse immense foreste che nell'antichità ricoprivano vaste estensioni collinari, delle quali tuttavia non se ne è persa totalmente traccia a tutt'oggi, dettero nomi a castelli o a borghi quali Castagneto, Suvereto, Leccia, Frassine, Lecceto, per limitarsi a pochi ma significativi esempi, testimoni di una presenza personalizzata di un territorio non ancora del tutto scomparso. Monteverdi stesso, generico toponimo, che, al contrario dei precedenti non deriva dal punto di vista terminologico da una pianta determinata, indica - come abbiamo già avuto modo di precisare - un luogo presso il quale forte era la presenza vegetale.

I documenti antichi che offrono, direttamente o indirettamente, indicazioni sulle culture praticate rivestono una certa importanza per un duplice motivo, anzitutto perchè rivelatori di episodi che hanno per protagonista l'uomo, secondariamente perchè forniscono utili indicazioni sull'ambiente, sul costume, sulle usanze praticate, contribuendo così a creare un quadro dinamico che ha sempre al centro la persona umana¹.

2 - Cessata ogni attività legata allo sfruttamento del sottosuolo, l'economia del piccolo comune si basava fino agli anni '50 in misura prevalente sullo sfruttamento agricolo dell'ulivo e della vite², economia integrata da piccoli allevamenti di bestiame allo stato brado³, e dallo sfruttamento del patrimonio boschivo nel periodo invernale. Si può pertanto vedere, con una buona attendibilità, nella organizzazione economica, agricola s'intende, della comunità una sorta di continuità che affonda le proprie radici nei primi secoli del secondo millennio.

L'importanza riconosciuta al patrimonio boschivo può essere compresa dalla lettura di una serie di disposizioni statutarie, pur se disperse in diversi capitoli del Constituto monteverdino; costituiscono queste il primo

1 GIOVANNI GALGANI, *Duemila*, pp. 37-41.

2 CARLO CRESCI, *I centri storici della Toscana*, vol. II, Milano 1977, p. 105.

3 «La conservazione dei castagneti, che sono assai vasti alla Sassetta a Castagneto a Castelnuovo ed altrove, è trascuratissima, del pari che quella delle patate e dei gelsi [...]. I ricchi pascoli e le boscaglie alimentano invece mandrie di bestiame, che vi scendono nel verno dalle montagne [...]. Numerosissimi e di gran lucro ai proprietari di Maremma sono i bestiami mansionarii, erranti per le macchie, per le praterie, pei paduli», ATTILIO ZUCCAGNI ORLANDINI, *Corografica fisica, storica, e statistica dell'Italia e delle sue isole corredata di un atlante di mappe geografiche e topografiche e di altre tavole illustrative*, supplemento al vol. IX, pp. 69-69, Firenze 1842-1845.

germe di quella che può considerarsi, soprattutto nei comuni dell'arco alpino, la legislazione a tutela dei boschi e delle foreste che grande sviluppo avrà soprattutto nel XV-XVI secolo¹, diretta conseguenza di uno sfruttamento sempre più massiccio e talvolta non razionale di un patrimonio originariamente ricchissimo²; la progressiva scarsità del legname non fu un episodio che interessò solamente la penisola italiana, ma una crisi che si manifestò in tutta la sua ampiezza a livello europeo, nonostante l'apice fosse raggiunto soprattutto in un'epoca posteriore a quella qui considerata; infatti «nel corso del XVI secolo l'aumento della popolazione, l'espansione della navigazione oceanica e delle costruzioni navali, lo sviluppo della metallurgia e il conseguente aumento del consumo di carbone di legna per la fusione dei metalli, provocarono in Europa un rapidissimo aumento del consumo del legname [...]. Boschi e foreste letteralmente scomparvero e in diverse aree si arrivò a una vera e propria crisi per mancanza di legname»³.

Se il fenomeno del depauperamento boschivo assunse proporzioni mai immaginate prima ad iniziare dall'epoca moderna, le cause che, per l'epoca anteriore, condussero ad una progressiva diminuzione di tale patrimonio sono da collegarsi direttamente ad un aumento dei bisogni e dei desideri umani. Tali cause possono ricondursi all'aumento della popolazione nel periodo compreso tra il XI secolo e la prima metà del XIV, crescita demografica che, rendendo necessaria una maggiore produzione di alimenti, condusse ad un aumento delle zone adibite a coltura o a prato a scapito della estensione delle foreste, ad un correlativo maggior bisogno di legna da ardere da destinare al riscaldamento e ad usi edili per la costruzione di travi, assi, palchi, scale per edifici pubblici e privati, senza voler tralasciare l'uso che del legname veniva fatto dai fabbri nelle città e nei villaggi, dai vasai, dai ceramisti e da tutti coloro che facevano uso di forni⁴.

A protezione delle foreste il capitolo X -

«De pena illius qui miserit ignem in forestis vel locis alterius» - stabilisce che «quod nulla persona possit vel debeat mictere ingnem in forestis vel in locis alterius ponitis in dicto castro vel eius curte sine licentia illius cuius fuerit locus et qui contra fecerit condepnetur per rectorem in sol. XX. den. et in mendatione danni dati»⁵; analogamente il capitolo XLV prevede, «quod nulla persona dicti castri vel aliunde possit vel debeat mictere ingnem in silva de Valacchi dicti comunis vel in ipsa incidere lingna aliqua sine licentia consilii specialis et generalis dicti comunis quicumque alio modo miserit ingnem in dicta silva condepnetur per rectorem dicti castri qui pro tempore fuerit in sol. .C. den. pro qualibet et qualibet vice et quicumque incidere aliqua lingna in dicta silva condepnetur per rectorem dicti castri qui pro tempore fuerit pro qualibet fasce in sol. .X. den. et pro qualibet salma in sol. .XX. Den.»⁶.

Non è stato possibile rintracciare la località denominata *silva de Vallacchi* né nella moderna cartografia militare né in quella più antica, ma il fatto che fosse oggetto di esplicita previsione normativa e che non fosse possibile la raccolta della legna «sine licentia consilii specialis et generalis» lascia presumere che fosse una zona destinata all'esercizio del diritto di legnatico (*jus lignandi*) da parte della comunità, presunzione rafforzata dal fatto che sul margine sinistro del menzionato capitolo statutario sono riportate le parole, quasi certamente coeve, o al più, di poco posteriori alla redazione del Constituto, *silva comunis*.

Simili disposizioni statutarie possono agevolmente rintracciarsi non solo in altri statuti appartenuti a piccoli comuni rurali quali poteva essere Monteverdi, ma anche nelle opere legislative di grossi centri urbani, quali Firenze, Pisa, Arezzo, pur se dotati di un patrimonio boschivo proporzionalmente inferiore e di un ambito economico più articolato e differenziato⁷.

Il taglio di alberi a grosso fusto, querce e cerri, era comunque consentito a coloro che intendevano utilizzarlo per costruire o ristrutturare la propria abitazione; infatti il capitolo CXLI del medesimo Constituto stabilisce che:

«cuilibet persone dicti castri qui voluerit facere vel actari suam domum vel aliquis in dicto castro commoratus voluerit et si sibi pro dicta domo faciendum necessarium fuerit lingnamina grossa possit et etiam sive ei liceat sine pena et banno incidere lingnamen grossum ubicumque invenerit et voluerit in locis silvatis quercus et cerras set non possit incidere quercus camporias et si quis contra fecerit condepnetur per rectorem vel eius vicarium in sol. .xx. den. pro qualibet et qualibet vice»⁸.

1 ENRICO BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del Diritto italiano*, a cura di Pasquale Del Giudice, Firenze 1969, vol. I, parte seconda, p. 678.

2 GIULIANO PINTO, *Città e campagna*, in *Storia dell'economia italiana - Il Medioevo: dal crollo al trionfo*, vol. I, Torino 1990, p. 216.

3 CARLO MARIA CIPOLLA, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna 1980, pp. 247-250.

4 Per le diverse utilizzazioni del legname, GIOVANNI CHERUBINI, *L'Italia rurale del basso Medio Evo*, Bari 1984, pp. 30-33.

5 *Constit.* Cap. X.

6 *Constit.* Cap. XLV.

7 Per un quadro storico-legislativo a protezione dell'ambiente, Romualdo Trifone, *Storia del diritto forestale in Italia*, Firenze 1957; in particolare, per un panorama generale sugli statuti toscani del periodo intermedio, pp. 64-70. Analoghe disposizioni a quelle citate, relative agli statuti di Volterra, centro dominante al quale il comune di Monteverdi fece atto di sottomissione sin dai primi del XIII secolo, possono rintracciarsi nelle rubriche del Codice I (G. 3), 1210-1222, n° 40, *De eo qui miserit ignem in Morteto vel Raone*, 42, *De illo qui miserit ignem in pascuis, pratis, etc.*, 48, *De eo qui arborem alterius incidere*, 72, *Qui incidere Morteto sue de Raone*, in ENRICO FIUMI, *Statuti di Volterra - I - 1210-1224*, Firenze 1951.

8 *Constit.* Cap. CXLI.



3 - Se la preponderante estensione del territorio doveva essere ricoperta da fitte selve parte di esso era adibito alle più tradizionali ed essenziali attività agricole, quali coltura e allevamento; in più capitoli si fa infatti riferimento alla presenza di vigne, orti, alberi fruttiferi, campi lavorati e seminati¹.

Quanto alle colture più specifiche dal Constituto si desume l'esistenza della coltivazione di legumi quali fagioli, ceci, cavoli, stabilendosi l'obbligo a tutti coloro che possedessero «paderum in dicto castro vel eius curte vel fuerit in libra comunis usque in .XV. lir. et abinde supra [] quolibet anno ponere ad minus CC caules et CC spicchios aleorum et unam capezatam porrorum»²; dai capitoli dedicati agli addetti ai mulini³ e alla elezione dei pesatori di grano e di farina, si desume implicitamente l'esistenza della coltivazione del grano, elemento base della alimentazione⁴, ed infine si stabilì che tutti coloro che possedessero una coppia di buoi o due uomini a proprio servizio dovessero «quolibet anno seminare in curte dicti castri unam quarram fabarum ad minus. Et quilibet alius homo de dicto castro non habens boves habens in tenitorio dicti castri terram teneatur et debeat quolibet anno seminare ad minus in tenitorio castri predicti unum quarrum fabarum. Et quod nullus de dicto castro possit alicui persone dare vel concedere licentiam colligendi fabas vel cicera de aliquo suo loco»⁵.

Quanto alle attività economiche praticate, per lo più strettamente connesse alla agricoltura, sono da ricordare quelle di seminare, lavorare la terra e fare raccolte⁶, di condurre il bestiame al pascolo⁷, di macinare il grano⁸, di raccogliere frutti⁹; del materiale tessile è ricordato il lino, del quale si proibisce la macerazione in determinati luoghi specificatamente indicati¹⁰.

1 *Constit.* Cap. XI, «De pena rectoris et notarii comunis dicti castri qui intraverit ortum vineam vel campum alicuius persone dicti castri vel tolli fecerit paleas vel opera»; *Constit.* Cap. XXIII, «De penis illorum qui intraverint ortum alterius vineam clusam vel campum et dapnum dederit cuiuscumque etatis fuerit»; *Constit.* Cap. CXXVIII, «De pena mulieris que iverit filando per vias mastras ad fontem per aquam ad ortum ad colligendum ollera ad vineam quando iverit ad colligendum fructum et ad alia loca prohibita in presenti capitulo».

2 *Constit.* Cap. XLIII.

3 *Constit.* Cap. XLIII, «De pena molendinariorum qui non retinuerint molendros ferreos ad mensuram duarum Libr. grani et sigillatos per provisos et provisos et teneantur semel in mense providere molendros».

4 *Constit.* Cap. CXXXIII, «De electione ponderatoris grani bladi et farine quas portatur et ... a molendina fienda per consilium speciale in capite cuiuslibet mensis et de pena quod exinde sequitur qui contra contenta in presenti capitulo commiserit».

5 *Constit.* Cap. CLIII.

6 *Constit.* Cap. XV, «De pena illius qui isbiadaverit vel laboraverit seu seminaverit vel laborari vel seminari et disbiadari fecerit terram alicuius persone si locata non fuerit»; ma si veda pure il già richiamato Cap. CLIII.

7 *Constit.* Cap. XXVII, «De pena illius cuius porcus vel troia parvus vel parva iverit de die a Kal. junii usque ad Kal. septembris per vias dicti comunis vel carbonarias extra dictum castrum»; *Constit.* Cap. XXVIII, «De pena illius virgarii vel forensis qui retinuerit bestias foretanas in pasco dicti castri sibi non allibrati in dicto castro stare vel morari possit ad pascendum infra confines in presenti capitulo contentos»; *Constit.* Cap. XXIX, «De pena illius qui suas bestias retinebit cum pastore vel sine pastore ad mandriam vel ad giaccium de die vel de nocte a Kal. agusti usque ad festum Omnium Sanctorum infra confines in presenti capitulo contentos» e *Constit.* Cap. XXVIII, «De pena illius qui retinebit bestias ad pascendum in dicto castro vel eius curte alicuius forensis nisi modo dato a presenti capitulo».


8 *Constit.* Cap. XLIII, «De pena molendinariorum qui non retinuerint molendros ferreos ad mensuram duarum Libr. grani et sigillatos per provisos et provisos teneantur semel in mense providere molendros».

9 *Constit.* Cap. XXIV, «De penis illorum qui intraverint ortum alterius vineam clusam vel campum et dapnum dederit cuiuscumque etatis fuerit» e Cap. CXXVIII, «De pena mulieris que iverit filando per vias mastras ad fontem per aquam ad ortum ad colligendum ollera ad vineam quando iverit ad colligendum fructum et ad alia loca prohibita in presenti capitulo».

10 *Constit.* Cap. XXIII, «De pena illius qui macendraverit vel macendrari fecerit linum in dicto castro vel in foveis dicti castri»; e Cap. CXXVIII, «De pena illius qui linum miserit ad macerandum in flumine Massare et Alvado Alcatro sursum vel in aliquo alio flumine sive botro contento confinato et nominato in presenti capitulo».

4 - Altre attività a carattere economico-professionale sono ricordate nel Constituto; prescindendo da quelle di carattere pubblico o semipubblico - si pensi, a titolo di esempio, alla attività svolta dal notaio e disciplina in più rubriche - sono ricordati il mugnaio¹, il mastro², gli addetti alla riparazione e alla manutenzione delle chiese di Sant'Andrea e di San Giovanni³.

Disposizioni più articolate e di maggior interesse sono quelle riguardanti i venditori di alimenti; tra le altre riveste rilevante importanza quella che stabilisce «quod nulla persona dicti castri vel habitantes in eo vel eius curte possit vel debeat vendere carnes oleum vinum vel panem ad minutum sine licentia modo eis data a provisoribus dicti comunis vel sine mensuris eidem vel alicui eorum datis sigillatis a dictis provisoribus»⁴, alla quale si può collegare il Cap. XLVIII, secondo il quale «quilibet persona possit apportare carnes morticinas et apportari facere in dicto castro sed non possit ipsas vendere ad tabernas hoc aditum quod non possit apportare nec apportari facere sine licentia rectoris vel eius vicarii»⁵; inoltre, colui che otteneva l'autorizzazione a vendere vino «ad minutum», era obbligato a «habere et tenere in suo cellerio metadellam mezeptam terzaruolam et quartuccium», dovendo «bene inplere et votare mensuras dum vendendo vinum et ipsas mensuras retinere rebocchatas ad penam sol. .V. den.»⁶; infine si stabilì che «quicumque dicti castri vel in dicto castro commorantium ceperit et reduxerit in dicto castro aliquam bestiam silvestrem debeat ipsam bestiam totam apportare ad tabernas et ipsam vendere vel vendi facere minutatim petentibus qualibet libr. carniū capriuoli den. V e de carnibus porcinis silvestris qualibet libr. den. VI. Et qualibet libr. carniū cervi den. tres de quolibet tempore», proibendosi di «vendere carnes porcinas pilosas et quod non possit sibi retinere de aliqua bestia ultra IIIlo libr. pro se vel dicere illi qui inciserit carnes da<re> tot libras carniū tali et non dare alicui persone ultra duas libr. de carnibus capriuoli et porcini de cervinis possit dare ultra .VI. libr. carniū vel vendere et si contra fecerit condepnetur per rectorem vel eius vicarium in sol. .X. den. pro quolibet et qualibet vice contra facientem»⁷.



5 - l'esistenza di numerosi corsi d'acqua, taluni di una certa portata (Cornia, Lodano, Sterza), rese possibile l'impianto di mulini ad acqua integrati con una economia prettamente agricola. Di questi mulini rimane traccia storica in alcuni capitoli del constituto⁸; ed ancora, tra le funzioni svolte dai provisorii vi era quella di «provvidere

1 Si veda a questo proposito il già richiamato Cap. XLVIII.

2 *Constit.* Cap. LXIII, «De salario magistrorum qui laboraverint in aliquo opere dicti comunis».

3 *Constit.* Cap. LXXXIII, «De operariis ecclesiarum plebis Sancti Johannis et Sancti Andree annuanti eligedis de mense Januarii in principio dicti mensis per consilium speciale» e Cap. LXXXVIII, «Quod camerarius dicti comunis quolibet anno de mense Mai de avere et pecunia dicti comunis teneatur dare operariis ecclesie Sancti Andree sol. .C. den. pro utilitate et actatione dicte ecclesie. Item teneatur dictus camerarius in Pascale Resurrectionis emere unum cereum .VI. libr. quod offeratur per dictum camerarium dicte ecclesie. Item dictus camerarius teneatur emere in festo Sancti Andree tantum adiutum quod circumdet dictam ecclesiam ex parte interiori. Item unum cereum trium libr. in festo Sancte Marie quod offeratur operi dicte ecclesie per dictum camerarium».

4 *Constit.* Cap. XXXIII.

5 *Constit.* Cap. XLVIII.

6 *Constit.* Cap. CXVIII.

7 *Constit.* Cap. CXL. Ma si vedano pure i Capp. XXX, «De pena illius qui emerit ingrossum aliquam rem commestibilem que reduceretur ad vendendum ad dictum castrum. Et si emerit teneatur et debeat ipsam rem tenere in appotheca sua vel in platea palam ad vendendum» e LXXXVI, «De eligendo duos tabernarios pro VI mensibus per consilium speciale in introitu eorum offitii».

8 Si veda il più volte richiamato Cap. XLIII; ma si veda anche la permuta stipulata il 31 Marzo del 1158 tra il vescovo di Massa Alberto e Bernardo, abate del Monastero di Monteverdi; «ego [] Albertus episcopus per hanc cartulam commutationis - si legge nel documento - ecclesie et per irrevocabilem traditionem largiri videor supradicto Bernardo abbati ad partem presati monasterii sancti Petri totum ius quod habeo ex parte Ansaldi filii quondam Pelati causa iudicii ex illa parte Corgne videlicet quicquid iuris habeo in curte Miciani et Rovete et de Monte Neo et Libiani et Montisrufoli et de Caneto et Sancti Marciani et De Sassa et De Cerreto Plano et Querceti et in Baraglia et in alis locis in curte Buriani vel in aliis ubicumque []. Pro qua mea permutatione iam dictus Bernardus

fontes abberatoria lavatoria ac vias omnes atque muros et carbonarias et chivavos dicti castri et molendras molendinariorum dicto comuni»¹.

6 - La presenza di una fitta vegetazione alternata a territori destinati a pascoli, dei quali se ne ha chiara testimonianza nel Constituto, generava una forte presenza faunistica.

Già in un precedente paragrafo si è diffusamente parlato dell'allevamento del bestiame², attività questa strettamente connessa allo sviluppo agricolo; sarà comunque sufficiente menzionare i principali animali ricordati nel testo statutario.

A proposito del risarcimento dei danni provocati dall'ingresso di animali in orti altrui, si punisce il proprietario dell'animale con 6 denari, «pro quolibet pecude castrone montone vel agno», con 12 denari, «pro quolibet capra arabeccho beccho vel edo sive capretto», con 2 soldi, «pro quolibet parcho troia vel parcella sive parcella», con 5 soldi «pro quolibet bove vaccha vel aliquo eorum descendente vel bestia maiore»³; sanzioni pecuniarie leggermente differenziate qualora l'ingresso sia avvenuto nella vigna altrui, distinguendosi a sua volta se i danni siano stati arrecati dalle Calende di marzo alle Calende di novembre o dalle Calende di novembre alle Calende di marzo, prevedendosi in quest'ultima ipotesi la metà della pena. Analoga distinzione qualora i danni siano prodotti nella terra altrui, lavorata o seminata, distinguendosi tra i danni arrecati nel periodo compreso tra le Calende di Febbraio e quelle di Settembre dal restante arco di tempo; sanzioni ulteriormente differenziate se nei suddetti terreni siano presenti alberi fruttiferi.

In una addizione statutaria del 1383/4 sono menzionati cavalli, bufali, pecore e capre; sotto la rubrica

«De pena bufali in vinea alterius» e «De licentia pecudum et caprarum revertendi ad castrum Montisviridis», si prevede infatti rispettivamente che «si equi vel eque, bufali vel bufale intraverint vineam alterius de die solvat bannum dominus dictarum bestiarum pro qualibet earum et quolibet vice sol. XX den. Et si de nocte dapnum dederint vel intraverint solvat bannum sol. XL den.» e che «omnes bestie pecudine et caprine possint et licitum sit dominis dictarum bestiarum reverti cum dictis bestiis ad castrum Montisviridis a Kal. aprilis usque ad Kal. Julii»⁴.

Gli animali sono distinti in bestie grosse e bestie minute; la distinzione rilevante a fini sanzionatori punendosi con maggior rigore, sia nel caso dei danni dati sia nella ipotesi del mancato allibramento nell'apposito registro comunale, il proprietario della bestia grossa rispetto al possessore della bestia di piccola taglia; a titolo di esempio si può ricordare il capitolo XXXVII, laddove si prevede che :

«nulla persona de dicto castro vel eius curte possit vel debeat in dicto castro vel eius curte retinere ad pascendum aliquas bestias alicuius persone que non sit allibrata in libra et qui contra fecerit puniatur pro quolibet et qualibet vice in sol. .V. den. pro qualibet bestia grossa et pro qualibet bestia minuta in den. .X.»⁵.

Come animali da tiro - ai quali si è già fatto cenno a proposito delle attività agricole svolte nel piccolo comune⁶ - sono ricordati i buoi⁷.

In altro capitolo sono menzionati i classici animali domestici, punendosi colui che avesse ucciso il cane o il gatto altrui, rispettivamente, con 40 e 20 soldi⁸.

Nel capitolo C si impone al camerario di corrispondere 2 soldi a colui che «commodaverit asinum vel asinam suam pro aliquo servitio dicti comunis [] pro qualibet die qua steterit pro dicto servitio faciend»⁹.

abbas concessit et per irrevocabilem traditionem largitum est mihi medietatem de duobus molendinis in superiori domo cum omnibus suis necessitatibus qui est in flumine Corgne». ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1158, marzo 31.

1 *Constit.* Cap. LXXXIII.

2 Si veda il par. 3 del presente capitolo.

3 *Constit.* Cap. XXVIII. A proposito del risarcimento dei danni causati dagli animali si veda pure il Cap. CXXXI, «Quod quilibet cui dapnum datum fuerit per bestias alicuius dicti castri teneatur petere et exigere satisfactionem dapni illi cuius fuerint bestie quolibet anno ante festum Sancti Michaelis de mense septembris et ab inde in antea jus fiat exinde».

4 *Constit.*, c. 55r.

5 *Constit.* Cap. XXXVII; ma si veda pure il Cap. CXVIII, «Quod omnes bestie et omnia bona hominum et personarum habitantium in dicto castro que non sunt allibratae alibrentur per allibratores et de pena illius qui ipsas bestias et bona celabit. Et teneantur consilarii consilii specialis in principio eorum officii eligere duos allibratores ad predicta et duret eorum officium per VI menses», il Cap. CXXVII, «Quod si aliquis amiserit aliquas bestias grossas vel minutas et fuerint allibratas teneantur et debeant alibratores qui pro tempore fuerint libram talis perdentis minuere in ea quantitate que dicte bestie perditae fuerint extimate» e il Cap. CXXXII, «Quod ille qui dederit aliquas suas bestias grossas vel minutas in soccium non possit per aliquos officiales dicti comunis micti in libra illius cuius dicte bestie fuerint pena. X. sol. qui contra fecerit».

6 A questo proposito si veda il par. 3.

7 *Constit.* Cap. CLIII.

8 *Constit.* Cap. L, «De pena illius qui interfecerit aliquem canem vel musipulam alterius».

9 *Constit.* Cap. C.

Ulteriori indicazioni riguardanti la presenza di animali silvestri nel territorio circostante si ricavano implicitamente dal Cap. CXL - «De modo vendendi carnes silvestras ad minutum et de pena illius qui dictas carnes vendiderit ultra modum in presenti capitulo contento» - . Nel prevedere il prezzo da praticarsi e le modalità da rispettarsi nella vendita delle carni ricavate dalle bestie catturate nei boschi limitrofi, sono menzionati i caprioli, i cinghiali (*porcini silvestri*) e i cervi¹.

Animale allora onnipresente, al quale merita un breve cenno pur non costituendo certamente fonte di sostentamento né tanto meno di interesse economico, era il lupo, assai temuto dalle popolazioni rurali; se forte era la sua presenza nelle zone di montagna più scarsamente popolate e più difficilmente raggiungibili, la sua presenza era pure attestata nelle zone meno elevate o in prossimità dei pascoli in pianura; di esso rimane traccia nelle cronache del tempo come dalle disposizioni statutarie che promettevano premi in denaro o natura a coloro che riuscivano a catturare o a uccidere uno o più esemplari. Se a temere la sua minaccia erano principalmente gli allevatori e i pastori, esso costituiva pure una grave minaccia per l'uomo comune e per i bambini, spingendosi spesso nelle notti invernali fino in prossimità dei villaggi, aggirandosi talvolta tra le stesse abitazioni come testimoniato da numerose cronache del tempo. Contro il lupo non ci si limitò soltanto ad una difesa passiva, ma furono organizzate vere e proprie campagne di sterminio, ingaggiando talvolta squadre di specialisti con il precipuo compito di eliminarne la minaccia. Per gli animali, catturati vivi o uccisi, veniva spesso pagata una somma all'uccisore, diversa da località a località e proporzionale all'animale ucciso, variando qualora si trattasse di una femmina, di un cucciolo o di un maschio adulto².

In questo senso il capitolo LXXXX prevede che:

«quicumque de Monte Viridi vel eius curte ceperit aliquem lupum mangnum et eum vel eius corium camerario dicti comunis representaverit cum capite lupi habeat et habere debeat a camerario dicti comunis de avere et pecunia dicti comunis sol. .V. den. pro quolibet lupo sive corio sic capto interfecto et representato et pro quolibet lupicino ipso camerario representato sol. .II. Den.»³.

La stessa attuale toponomastica offre una interessante indicazione su quella che doveva essere una diffusa presenza nel territorio di Monteverdi; infatti una vasta zona posta a Sud del centro abitato, rintracciabile nelle carte topografiche edite dall'IGM in scala 1/25.000, possiede tutt'ora il nome di Macchia Lupaia.



Caccia, Taccuino Sanitatis, Casanatense XIV sec.

1 *Constit.* Cap. CXL.

2 GIOVANNI CHERUBINI, *L'Italia rurale*, Bari 1984, pp. 195-214.

3 *Constit.* Cap. LXXXX.

LA MONETAZIONE E I SISTEMI DI PAGAMENTO

Nello Statuto di Monteverdi e nei documenti esaminati per ricostruirne la storia compaiono ripetutamente riferimenti monetari, soprattutto in relazione alle sanzioni irrogate a coloro che commettevano delitti e agli stipendi da pagarsi ai pubblici funzionari per l'opera da loro prestata; i termini di valutazione pecuniaria che ricorrono con maggior frequenza sono Solidi, Denari, Marche, Libre o Lire. Sarà quindi opportuno dedicare poche righe alla economia monetaria medievale con particolare attenzione al territorio considerato, tenuto presente che i documenti esaminati coprono buona parte dei secoli XIII e XIV, epoca in cui erano ormai da un certo tempo riprese a pieno ritmo le coniazioni di monete dopo un lungo periodo di povertà numismatica.

2 - Monteverdi non era e non fu mai sede di zecca, autorizzata o meno; fu quindi giocoforza utilizzare le emissioni monetarie dei comuni che esercitarono questo privilegio legalmente o arbitrariamente. Pertanto, i tipi monetari ai quali si fece ricorso furono in primo luogo quelli volterrani, secondariamente quelli massese, nonostante la limitatezza delle emissioni e, certamente, pure quelli pisani¹, senesi² e lucchesi. Tenuto infatti conto della reversibilità dei pagamenti, in epoca medievale era ammessa la possibilità di utilizzare monete battute da comuni diversi, determinando la circolazione su uno stesso territorio di monete provenienti dai territori circostanti come pure da località più lontane. L'uso promiscuo di monetazione proveniente da zecche diverse era favorito da almeno un paio di circostanze: lo spazio territoriale, generalmente esiguo, sul quale un comune esercitava la propria sovranità spesso non assoluta ma in stretta connessione con quella esercitata da altro comune dominante (si pensi a questo riguardo al rapporto tra Monteverdi e Volterra), non potendosi quindi più distinguere, usando una moderna terminologia, tra commercio locale e commercio 'internazionale', e la sostanziale somiglianza delle varie emissioni monetarie, dato che gli stati confinanti battevano monete assai simili tra loro, tanto nelle fattezze estrinseche quanto nelle dimensioni, nel peso e nella qualità del metallo³.

Dell'uso della moneta volterrana abbiamo chiara testimonianza in un paio di capitoli del Constituto monteverdino, nei quali si fa esplicito riferimento a delle sanzioni pecuniarie da pagarsi nella moneta utilizzata dal comune dominante; il capitolo CXXXV, nel vietare a chiunque di porre il lino a macerare in alcuni fiumi dettati elencati, stabilisce che colui che non si sia attenuto alla disposizione statutaria «condenetur per recto-



Ducato d'oro Lucca



Grasso pisano



Grasso senese

1 Tramite un atto del settembre del 1298, redatto «in castro de Monteviridi in ecclesia Sancti Andree», Guido, abate del monastero di Monteverdi, per difendere il monastero stesso dalle ruberie dei predoni, concesse ad Alberto del fu Jacopo, sindaco del comune di Volterra, la terza parte dei pascoli e delle selve, promettendo «dictus abbas per se et suos successores nomine dicti monasterii dicto sindaco recipienti pro dicto comuni Vulterre de predictis vel aliquo predictorum non facere litem vel controversiam aliquam et predicta firma et rata habere et tenere et non contra facere vel venire per se vel alium aliquo modo vel iure. Que omnia et singula si non fecerit vel si contra fecerit aut contra factum apparuerit nomine pene mille libras denariorum pisanorum parvorum et duplum eius de quo ageretur idem abbas pro dicto monasterio dare promisit dicto sindaco»; ASFi, *diplomatico Volterra*, 1298, settembre 7.

2 «Nobilis et sapiens miles dominus Niccolo condam domini Viviani de Bigozo de Senis potestas honorabilis civitatis comunis Masse sequendo formam statuti dicti comunis commisit et mandavit Jovanuzo condam Benvenuti preconio publico comunis Masse ut exbanniat et in banno dicti comunis ponat commune, dominos, homines, fideles et personas castri Montisviridis in rebus et personis voce preconia sono tube premissa in platea maiori dicti comunis nisi satisfecerint nobilibus et sapientibus viris Neno et Griffolo condam Albizi de Tudinis massanis civibus libr. treginta Denariorum Senensium pro exstimatione dampno VIII schasiorum grani eis ablaturum et furatorum in dicto castro»; ASfi, *Diplomatico Volterra*, 1298, dicembre 22.

3 Per uno studio sulle dinamiche che regolavano le emissioni degli strumenti di pagamento, CARLO MARIA CIPOLLA, *Il governo della moneta a Firenze e a Milano nei secoli XIV-XVI*, Bologna 1990, in particolare pp. 11-94.

mento dei dazi, presumibilmente proporzionali agli abitanti, a Volterra -. Nella prima di queste¹, su ventotto comunità, Monteverdi è tenuta a versare a Volterra 4960 Lire, collocandosi al settimo posto dopo Pomarance, Castelnuovo, Libbiano, Montecerboli, Gabbreto e Micciano.


Nella seconda² la stessa Monteverdi figura al sesto posto con 5075 Lire, dopo Pomarance, Castelnuovo, Libbiano, Montecerboli e Gabbreto.

Proporzioni queste per lo più rispecchiate dalle cifre relative alla popolazione dei singoli comuni³. Dai dati e dalle indicazioni sopra illustrate risulterebbe per Monteverdi un andamento demografico crescente che vede la popolazione cittadina assommare a circa 350 unità verso la metà del XIII secolo per risultare doppia (circa 700 abitanti) intorno alla prima metà del secolo successivo.

5 - A mero titolo di completezza, si ritiene opportuno aggiungere qui di seguito un prospetto relativo alle valutazioni demografiche inerenti all'epoca moderna e contemporanea, essendo possibile ricostruire, in termini assai più precisi, l'evoluzione della popolazione della comunità di Monteverdi; il quadro che possiamo ottenere, utilizzando le diverse fonti a nostra disposizione⁴, è il seguente:

Anno	1551	1745	1787	1833	1839	1841	1855	1861	1871	1881	1901	1911
Abitanti	342	304	600	505	621	906	1076	1207	1301	1438	1845	1924

Anno	1921	1931	1936	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011 ⁵
Abitanti	1957	1924	2059	1933	1433	980	847	755	701	778



termini del problema.

L'imposta diretta è costituita dal *datium* - pure denominato *accattum, collecta* -, la cui imposizione, se inizialmente gravò in maniera esclusiva sugli abitanti del borgo, in seguito coinvolse tutti coloro che facevano parte del contado. Una disposizione degli statuti di Volterra - per rimanere al territorio di nostro interesse - anteriore al 1214, rivela che tale imposizione non avveniva indiscriminatamente, ma pesava - *per focum* - in misura corrispondente alle possibilità economiche di coloro sui quali gravava; il gettito di essa non poteva superare la media di 3 soldi pari a 36 denari per fuoco. In seguito dalla imposizione 'per focatico' si passò a quella *per libram*, la quale - base imponibile - compare per la prima volta in un capitolo statutario del 1217. Dal calcolo della libra si doveva detrarre preliminarmente le spese necessarie per il vitto oltre al valore degli indumenti, delle armi, ecc. Nel momento in cui si verifica questo passaggio si rende quindi necessario dover provvedere ad una valutazione dei beni patrimoniali posseduti da ciascun nucleo familiare: riassunto poi in una cifra, proporzionata ad un contingente stabilito in anticipo, la base imponibile, su essa si applica il dazio. In termini più semplici la libra, almeno originariamente, non rappresenta il tributo effettivamente versato, bensì l'imponibile. Un capitolo statutario, giurato il 15 marzo del 1253, è estremamente illuminante in questo senso, infatti «Statuimus et ordinamus quod omnes homines vulterrane civitatis et districtus teneantur et debeant solvere datia et accepta et collectas pro comuni Vulterre et populo per libram iustam et ydoneam de omnibus suis bonis», dalla cui disposizione si evince che l'imposta doveva rapportarsi alla consistenza del patrimonio posseduto. ENRICO FIUMI, *L'imposta diretta nei comuni medioevali della Toscana*, in *Studi in onore di Armando Saporì*, Milano 1957, pp. 327-353, in particolare pp. 329-334 e 336. Con riguardo ai criteri utilizzati dagli allibratori nell'accertamento della consistenza patrimoniale dei beni posseduti, pp. 347-348.

1 ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1288; per il testo integrale si veda in Appendice A, doc. num. 19.

2 ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1297, febbraio 28; per il testo integrale si veda in Appendice A, doc. num. 22.

3 Si vedano a questo proposito le tabelle compilate da MARIA GINATEMPO, in *La popolazione*, p. 61, note n° 136 e 137 e pp. 64-65, nota n° 145.


4 I dati qui raccolti sono stati comunque ricavati, nel loro complesso, da LORENZO GREPPI, *Studio*, 1, pagine non numerate.

5 I dati del 1861, 1871, 1936, 1951, 1981, 1991, 2001, 2011 sono stati aggiunti in questa edizione. (Fonte Istat)

16 Aug 1027
Vestrum

In nomine dñi ihu xpi am. Anno eiusdem g. cc. xxvij. mense Julij. die xij. Re-
gnante dño fr̄. Romā Impator semp aug Jertm̄ r erat rege Jndite xv. Cu
nt . . . abben r Conuentu monastij gontis viridis ex pte una r Romani r yha
tinum forum ipsius Cuius Romā ex altera gō sup qua summa pecunie r rebus alijs
fuisse suborta. parub; apd sedem aplicam cōstitutis. Dñs pp. magr̄ Odonem
sub r capellanu suū audientem concessit coram q̄ licet fuisse aliquandu disceptatum.
Benedict monachis r procurator . . . abbe r Conuent' ipsius monastij nomine ip̄. r
Cuius predicti sponte sub pena. quinguenta librum bonoy proveniens finat' in su
pradem magr̄ Odonem tanquam in arbitrium compromiserunt. Promittentes
ratiū r firmum h̄c quicq; idem magr̄ Od. laudando. arbitrando. sine com
ponendo seu concordando sup predictis dixerit faciendum. Actū anagme in
Curia dñi pp. coram subscriptis testib; . . .

Gregorius de monte longo.  . test.
Magr̄. Rogerio de s̄o eha. . test.
Pontio archid agathen . . . test.
Gerardo tica de magr̄ Odonis? . . . test.

Et ego Conradus de Ortona  Impiat aut Januarus supra
dictis omnibus in s̄u r utruisq; partis assensu. Rog. scripsi r
r ea omnia in publicam formam re . . .

pro pte Romā I. lxx. lib. r xxj. den. r pro pte meham. I. lxx. lib. r . . .
f.

PARTE II

INTRODUZIONE

IL MANOSCRITTO E I CRITERI DI EDIZIONE.

Il Constituto di Monteverdi, nell'esemplare conservato nell'Archivio Storico Guarnacci sotto la segnatura ASCV, G (serie nera), 12, fu redatto nel 1325, ma, secondo quanto può leggersi nel proemio, tradisce di derivare da un precedente statuto risalente al 1320; autore materiale fu il notaio Francesco Neri di Volterra; è costituito da un codice membranaceo composto da 62 carte della misura media di mm. 330 per mm. 220, segnate, in epoca posteriore, con una moderna numerazione araba progressiva riportata nell'angolo superiore destro del recto di ogni carta.

Il volume comprende 10 fascicoli, e precisamente:

un folio (cc. 1r - 2v),

6 quaterni (cc. 1r - 48v),

un ternione (cc. 49r - 54v),

un folio (cc. 55r - 56v) ed un bifolio (cc. 57r - 60v).

Più in particolare la disposizione delle carte è la seguente:

le cc. 1r - 2v contengono il rubricario del Constituto composto da 123 capitoli; questi è stato redatto da tre diverse mani: alla prima di esse appartiene la c. 1, alla seconda la c. 2, alla terza le ultime tre rubriche della c. 2v.

Il Constituto - con nuova numerazione rispetto al rubricario che lo precede - vergato da un'unica mano, occupa le carte 1r - 36v ed è composto da 156 capitoli; tenuto conto che alcuni capitoli presentano la stessa numerazione - ciò dovuto probabilmente a svista dello scriba - e che una originaria rubrica - la numero LXXXVII - è stata suddivisa in più capitoli, il testo statutario giunge ad annoverare 168 capitoli.

Le cc. 37r - 60v riportano gli stanziamenti, le addizioni, gli emendamenti e le correzioni composte in un arco di tempo di circa 75 anni, e più precisamente contengono:

la c. 37r gli stanziamenti del 1326, del 1327 e del 1328

la c. 37v « « « 1330

le cc. 37v - 40r « « « 1331

le cc. 40r - 44r « « « 1335

la c. 44r « « « 1336 e del 1337

la c. 44r contiene pure a piè di pagina una addizione del 1353

le cc. 44r - 46r gli stanziamenti del 1338

la c. 46v « « « 1339, del 1341 e del 1345

le cc. 47r - 48r « « « 1345

la c. 48v si presenta totalmente cancellata

le cc. 49r - 50r gli stanziamenti del 1353

la c. 50r « « « 1356

le cc. 50r - 52v « « « 1359

la c. 52v « « « 1366

le cc. 53 - 54 sono bianche

le cc. 55r - 55v gli stanziamenti del 1383/84

la c. 56 è bianca

le cc. 57r - 57v gli stanziamenti del 1392

le cc. 57v - 58r « « « 1401

le cc. 58v - 60v sono bianche.

La scrittura è tracciata in inchiostro di colore bruno e, come d'uso, in rosso sono scritti i titoli dei singoli capitoli e le lettere capitali o le prime lettere di ogni singolo testo statutario.

Pure l'iniziale d'opera, una «I» alla c. 1r, si presenta di colore rosso caratterizzata da un grafema assai semplice, dell'altezza di circa 11 linee.

Il testo è disposto su un'unica colonna centrale, composta mediamente da circa 40 righe; la spaziatura, le cui linee distano l'una dall'altra circa 6 mm., è stata ottenuta a secco e chiare tracce ha lasciato il *punctarium* sul bordo destro di ogni singola carta.

Lo specchio di scrittura, di dimensioni variabili, misura mediamente mm. 270 per mm. 170. Fra i titoli e i singoli articoli statutarî e fra questi e i titoli dei testi seguenti normalmente non è lasciato spazio alcuno.

Lo stato di conservazione globale è abbastanza buono, salvo dei vistosi scurimenti presenti sul bordo delle singole carte che non impediscono la lettura del testo, ma che spesso rendono di difficile comprensione le frequenti annotazioni a margine.


Il testo normativo è composto da un unico libro senza ulteriori distinzioni tra materia e materia; tra di esse, numericamente, primeggiano le disposizioni a carattere criminale, altre relative all'ordinamento del comune, alla nomina e alle attribuzioni dei pubblici ufficiali, altre ancora, in minor numero, alla procedura civile e penale, alla polizia campestre, al risarcimento del danno dato, alla pubblica igiene ed alla economia rurale.

La scrittura utilizzata è la *lictera testualis* ed in essa sono abbondanti le abbreviazioni soprattutto per troncamento; la lingua usata è il latino, salvo qualche rarissimo accenno ad espressioni in lingua volgare. Le note, riportate per lo più sui margini sinistri, rinviano alle correzioni operate posteriormente in un arco di tempo generalmente assai ristretto.

Non sussiste una perfetta corrispondenza tra il rubricario e i singoli capitoli statutarî e numerose sono le in-

tegrazioni e le correzioni apportate nello stesso testo in tempi diversi, anche se non a molti anni di distanza dal momento in cui fu redatto. Della inesatta corrispondenza alla quale si è appena accennato si offre un quadro riassuntivo più sotto ove sono elencate le rubriche desunte dal testo normativo con indicati - in neretto - i numeri corrispondenti del rubricario di cui alle cc. 1r - 2v.

Per questi motivi, che rendono estremamente difficile poter ricostruire in termini precisi l'esatto svolgimento cronologico del testo normativo, si è ritenuto opportuno operare una trascrizione integrale del documento, cercando di presentarlo nella forma in cui fu redatto nel 1325; si è pertanto provveduto a tralasciare le emendazioni, correzioni e cassazioni pur presenti, dandone comunque qui di seguito un indicativo prospetto schematico, indicando il numero della carta di riferimento, l'anno della integrazione statutaria (il punto interrogativo è presente ove non sia stato possibile datarla) ed infine il capitolo statutario al quale l'emendazione afferisce:



1r	?	I
1v	1338	II
2r	?	III
3r	1334	VI
3v	?	VIII e VIII
6r	?	XXIII
7v	1386	XXVIII
8r	1345	XXVIII, ? XXVIII
10 v	1338	LIII
14 r	1338	LVII
15 r	1338	LXII
16v	1338	LX
17r	133	

19r	1334	LXXX
20 r	1338	LXXX, ? LXXXI
21v	1332	LXXXIII
24r	?	LXXXVI
24v	1332	LXXXVIII
27r	?	LXXXV, 1338 LXXXVI
31r	1332	CXIII
32r	1332	CXXV
34r	?	CXL
34v	1332	CXL, 1334 CXL, 1338 CXLV
35r	1336	CXLVII, 1334 CLXVIII
35v	1338	CL, 1334 CLII

Ad alcuni capitoli sono stati aggiunti, a margine o a piè di pagina, delle raffigurazioni inerenti alla fattispecie contemplata nel testo normativo; in particolare presentano tali caratteristiche le carte: 5r, 8v, 9v, 10v, 12r-v, 13v, 16r, 24v, 25r, 27r, 31v, 34r e 35v.

Con riguardo ai criteri adottati per la edizione presente si è cercato di conservare, nei limiti del possibile, la massima fedeltà alla lettera del manoscritto; le uniche eccezioni a tale criteri sono costituite dalla normalizzazione delle lettere maiuscole e dall'impiego dei segni di interpunzione secondo il linguaggio moderno.

Le abbreviazioni, in caso di incertezza, sono state sciolte tenendo come modello la forma per esteso più frequentemente incontrata.

Nei casi numerosi di incertezza nello scioglimento dei segni abbreviativi e di completa mancanza di un modello a cui fare riferimento è stata utilizzata la parentesi tonda; si è fatto invece ricorso alla parentesi quadra per recuperare lettere o intere parole non più leggibili.

Le parentesi uncinata indicano l'aggiunta di termini o grafemi che si sono resi necessari ai fini della comprensione logica del testo statutario, i quali non figurano nel testo per probabile dimenticanza o errore materiale del copista.

Le anomalie ortografiche, i segni abbreviativi superflui, le correzioni materiali del testo come tutte le indicazioni che si sono ritenute necessarie sono indicate tramite apposite note richiamate da lettere.



Ovviamente, nel caso di anomalie talvolta riscontrate nel testo, si è creduto opportuno procedere a delle scelte interpretative arbitrarie delle quale non è sempre stato possibile offrire una giustificazione.

Sono stati mantenuti in forma abbreviata i caratteri utilizzati dai redattori statuari per indicare le pene.

L'abbreviazione indicante il termine 'comune', inteso come forma istituzionale, peraltro mai ricorrente nella forma estesa, è stata resa non nella versione che prevede l'uso della doppia 'm', ma seguendo l'uso più vicino al volgare, come pure l'abbreviazione 'Vult' è stata sciolta nel relativo nome proprio di città.



Abbazia 19 aprile 1984 (foto Marco Pistoiesi).



Abbazia 19 aprile 1984 (foto Marco Pistolesi).

Abbazia 19 aprile 1984 (foto Marco Pistolesi)

APPENDICE A


I DOCUMENTI

I) Monteverdi, 1128, dicembre 30.

Guido del fu Ansaldo nella Chiesa di Sant'Andrea del castello di Monteverdi trasferisce a Tebaldo, abate della Chiesa e del monastero di San Pietro di Monteverdi, il feudo e i livello che gli spettava per parte dello stesso monastero nei castello e nella corte di Monteverdi, nel castello e nella corte di Canneto, nella corte della Sassa, di Micciano, di Monterotondo e di Certoplano, e promette di non ritrattare la cessione sotto la pena di 40 libbre.

Originale: ASFi, Diplomatico Volterra.

Regesti: Reg. Vol. n° 160, p. 57.



In Christi nomine. Breve recordationis pro futuris / et modernis temporibus securitatem anc firmi/tatem ad memoriam abenda vel retinenda qualiter in castel/lo de Montevirde, in ecclesia beati Sancti Andree apostoli, in pre/sentia bonorum omnium, eorum nomina sub tus leguntur, Gui/do quondam Ansaldi per fufuste que in suis detinebat manibus re/flutavi in manu Tebaldi in Christi nomine abbas de ecclesia et mo/nasterio Sancti Petri idest feudum et livellarie qui mihi pertinere vi/detur ex parte suprascripti monasterii Sancti Petri de Montevirde, / in castello et curte de Montevirde et in castello et curte / de Canneto et in curte de Saxa et in curte de Miciano et in curte de Monteritondo **(a)**¹ et in cur/te de Certoplano vel in aliis locis et vocabulis ubicumque [...]da suprascripta / ecclesia mihi pertinere videtur, ut dictum est, suprascripto Guido reflutavi a suprascripto / abbas suprascriptum feudum et livellarie insuper spondi se predicto Guido a / suprascripto abbas suisque successoribus ut si umquam in tempore de suprascripta / reflutatione cun fundamentis et omnibus edificiis vel universis **(b)**², fa/bricis suis seu de curtibus, artis, terris **(c)**³, vineis, olivis, silvis, vir/gareis, pratis, pascuis, cultis rebus vel incultis agerint aut / causaverint vel intentionaverint seu minuaverint adque mole/staverint sive per placitum fatigaverint et omni tempore taci/to et contentos non permanserint quondam componere debet suprascripto Gui/do aut suos eredes a pars suprascripte ecclesie et monasterio Sancti Petri, penam / arientu optimum libras quadrainta et ipse abbas recepie(r)u(nt) pro suprascripta / reflutatione in oratione sua et suorum fratrum ut ammodo / omni tempore suprascriptam reflutationem et ian dicta sponsonem **(d)**⁴ firma et stabile / per-

1 et in curte de Monteritondo sopra il rigo.

2 Nel testo univesis

3 Nel testo terri

4 Nel testo sponsonen

mane ad semper adque persistent presentia Guilielmi et Mariani germani condam / Panfolie et Sesmundi et Enrigo germani filii suprascripti Guidi. Oc factum est anno **(e)**⁵ Domini/ce incarnationis millesimo centesimo vigesimo octavo, tertio calenda / genuarii, indictione septima.

(S) Ego Guilielmus notarius domni regis unc breve manus mea subscripsi.



II) Leccia, 1204, marzo 26.

Giuramento prestato dagli uomini del castello di Leccia di custodire e salvare gli uomini di Volterra e di non impedir loro il passaggio.

Originale: ASFi, Diplomatico Volterra. Esiste copia parziale in ASCV, S (serie nera), I, c. 30r.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducentesimo quarto die septima / Kal. aprelis indictione septima. Hac publica scriptura omnibus sit mani/festum quod homines castri de Leccia, quorum nomina inferius scripta reperiuntur, / ad sancta Dei Evangelia iuraverunt custodire et salvare vulteranos / in personis et in avere et non facere divietum vulteranis et non auferre nec auferri / facere vulturanis pasagium neque curaturam et facere rationem vultera/nis et complere. Nomina hominum predicti castri, qui dictum sacramentum fecerunt, / hec sunt: Math(ei)s, Paganellus, Martinus Sabatini, Buoncompagno de Lastrufa, / Guido Iovanelli, Peruzo, Martinus, Cicolinus, Andria Capolazi, Mar/tignone, **(a)**⁶ Gerardo, Ranuccius, Vital(is), Riccius, Mainente, Guido Dacetai, Ge/rardinus, Buoncompagno, Pericione, Gualanducius, Bentivegna Brandelli, Te/baldinus, Boldrone, Bonacorsus Delcabballo, **(b)**⁷ Stephanus, Rainaldo Aghi/nolphi, Gualandellus. Hec sacramenta acta sunt in castro de Lecia, in presentia / et testimonio Mendrigi de Vulterra et Ghinacii. Postea eadem die et eodem castro, / Martinellus Mestafolia, Rolando, Guercucio et Burnetto fecerunt pre/nominatum sacramentum vulteranis in presentia Bonaguide Pariseii et Bonavie filii condam Buonvicini.

(S) Ego Henrigus domini Imperatoris notarius omnibus predictis sacramentis interfui et ea rogatu predictorum hominum scripsi.

5 Nel testo ano.

6 Corretto su Martinus.

7 Cancellata una lettera prima della o finale.

III) Montecastello, 1204, marzo 26.

Giuramento prestato dagli uomini del castello di Montecastello di custodire e salvare gli uomini di Volterra e non impedir loro il passaggio.

Originale: ASFi, Diplomatico Volterra.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducesimo quarto die quinto / Kal. aprilis indictione septima. Hac publica scriptura omnibus sit mani/festum quod homines de Montecastello, quorum nomina inferius scripta reperiuntur, / ad sancta Dei Evangelia iuraverunt custodire et salvare vulteranos in per/sonis et in avere et non auferre nec auferri facere vulteranis pasa/gium neque curaturam et non facere divietum vulteranis et facere rationem vultera/nis et comple-re. Nomina hominum predicti castri qui hoc sacramentum fecerunt hec / sunt: Fosinellus, Biadamane, Salvester, Gerardo Cencii, Paltone Cencii, / Lando, Bonizinus, Buzicalia, Abbertus Mucietti, Johannes Galuzi, Johannes Tiniosi, / Bonafides, Martinus Delaburaca, Sequinus, Martinus Galluzi, Turzo. Acta sunt / hec sacramenta in curia Episcopi Ildebrandi de Monte Castello, in presentia Mendrigi de / Volterra, Bonaguide Pariseii, Viviani et Bonavie Buonvicini. Postea / vero, sequenti die et eisdem annis et indiction(ibus) currentibus, Melano, Guido / Mucietti, Vernacius, Forcone, Sigherius, Guiscardo Parafachi, Martinellus / Delotti, fecerunt prenomiatum sacramentum vulteranis. Hec sacramenta acta sunt / in burgo de Montecastello et Bontalentus iurav(it) predictum sacramentum in presen/tia Mendrigi de Volterra et Viviani condam Azi.

(S) Ego Henrigus domini Inperatoris notarius hec omnia ut / superius legitur scripsi sacramenta rogatu predictorum hominum.

IV) Canneto, 1204, giugno 20.

Giuramento prestato dagli uomini del castello di Canneto di obbedire ai comandi dei Consoli di Volterra e di salvarli e aiutarli nelle persone e negli averi.

Originale: ASFi, Diplomatico Volterra. Esiste copia parziale in ASCV, S (serie nera), I, c. 31v.

Regesti: Reg. Vol. n° 267, p. 92.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo ducesimo quarto die XII Kal. / julii indictione septima. Hac publica scritura omnibus sit manifestum qua/liter homines castri de Caneto, quorum nomina inferius scripta appare/bunt, presente et consentiente et parabolam eis in hoc dante hominibus civitatis / Vulterre et eius curte et districtus observare iuraverunt domino Rainerio habate / de Montevidre iuraverunt si quidem homines de Caneto, videlicet: Simeon, Canettus, / Gualterius, Righettus, Piero Delariccia, Saccucius, Guido Gualberti, Martinus de / Catignano, Spinellus, Tretone, Bulio, Bandinus, Andria faber, Aliot, Martinus / Paneblanco, Tiniosus, Rolphus, Burnettus, Albertus del Conte, Ugolinus Gheziri, Ge/rardinus, Aldizellus, Albizellus, Tiniosus Malioli, Bolagnettus, Boninsingna, Olive/rius, Mazatinta et Bocco, ad sancta Dei Evangelia, custodire, salvare, defendere, adiu/vare et succurrere homines civitatis Vulterre secundum suum posse in personis et rebus / et non auferre nec auferri facere nec auferri consentire hominibus de Volterra curaturam vel pa/sagium sive maltolettum (a)¹ et non facere divietum vulteranis hominibus nec tenere et rationem facere / vulteranis hominibus et complere et

1 La prima *l* è aggiunta sopra il rigo.

quem, quanta comandamenta et discomandamenta consules qui modo sunt in / civitate Vulterre vel potestas sive consules qui vel que pro tempore fuerint in civitate Vulterre sive fue/rit eis omnibus diebus eorum vite fecerint vel fecerit per se vel per suos certos nuntios aut per suas / certas litteras exspectare, observare et non cessare aliquo modo vel ingenio. Hec omnia ac/ta sunt in eodem castro in presentia Bonacorsi clerici, Junte de Lustignano et Strincii condam / Pieri. Eadem die et eodem castro, in presentia lunte condam Andrie et Straccii condam Pieri, Bur/gognone, Lucardinus, Mitto Tiniosus Andriule, Iohannis Palio, Ghiotro, Pincocius, Gerardo / Andrie, Tosus, Johannis Delmelio, Jovanellus, Bertoldus, Tortaius, Buldrone, Giacius, Ugoli/nus lustuli, Pelegrinus, Corsus de Lavia, Bonacorsus, Sofiaro et Fede, predicto modo in om/nibus et per omnia presente et consentiente et parabolam eis in hoc dante predicto habate iurave/runt ad sancta Dei Evangelia exspectare et observare et non cessare sicut Simeon et Caneius / hominibus civitatis Vulterre iuraverunt.

(S) Ego Henrigus inperatorie maiestatis notarius his omnibus / predictis sacramentis interfui et ea in publicam formam redegi.

V) Castello di Monteverdi, 1204, novembre 14.

Giuramento prestato dagli uomini del castello di Monteverdi di salvare e difendere gli uomini della città e del distretto di Volterra e di far guerra ai suoi nemici.

Originale: ASFi, Diplomatico Volterra. Esiste copia parziale, tramite la quale è stato possibile operare alcune integrazioni alle lacune causate dal grave deterioramento subito dalla pergame-na, in ASCV, S (serie nera), I, c. 32r.

Regesti: Reg. Vol. n° 272, pp. 93-94.

In nomine Domini amen. Anno D[omini millesimo ducesimo quarto indictione VII] / XVIII Kal. decembris. Hac publica scriptura [omnibus sit manifestum quod] / homines castri de Montevidre, quorum nomina inferius [a]ppareb[unt scripta] / ad sancta Dei Evangelia iuraverunt omnes homines civitatis [Vulterre et eius curtis] / et districtus quam vel quem ha[... civitas mod[.]ha[.....] / habebit guar[d]are, [sa]lvare et [adiuvare et suc]urre[re] in perso[nis] / et rebus et non tollere curaturam [neque pasagium neque] maltolettum [et non] / consentire quod tollatur et non face[re] divietum vulteranis hominibus civi]ta[tis] / Vulterre et eius fortie et districtus et [rationem vulteranis] facere et compl[ere et dare] / sucursum et adiutori[um] et defensi[onem eis] / minatim in castro de Mont[evi]ride et [...] sucursum [et] adiu[torium] / manutenere et non consentire quod tollatur eis aliquo m[odo] vel [ing]en[io]. / Nomina hominum qui iuraverunt hec sunt: Tebal[d]inus Guernuzi[o Poscha] / Pegolottus, Martinus Sinibaldi, Valdarnese, Rastaldi, N[eroccio] Ugo/linus Porcaia, Mattheus, Piero, Nichola, Michello Alberti[nus, Martinus] / Delaciaba, Bandinus, Mannus, Torscierius, Rusticucius, Johannes, [Ran]jierius, [R]o/landinus Tebalducus, Uliverius, Guittomannus et Corsus. Is[t]i [sunt] h[oc] / mines castri Montisviridis, qui supradictum sacramentum [fecerunt]. / Et omnes iam dicti homines fecerunt predictum sacramentum [.....] / et parabola et voluntate domini Raineri, haba[tis] habitie / Montisviridis et hec omnia sacramenta sunt acta (a)² in ca/stro Montisviridis, in ecclesia iam dicti castri in presentia

2Nel testo *sunt acta sunt*.

domini / Bifolci quondam Bonaventure et Ivonis quondam Sperani [et] Ildebrandini / Ugonis.

(S) Ego Henrigus domini Imperatoris notarius [omn]ibus predicti[s] / interfui sacramentis et ea scripsi rogatus.



VI) Volterra, 1208, agosto 28.

Raineri, abate della chiesa del monastero di San Pietro di Monteverdi dà e cede al comune di Volterra tutta la giurisdizione che il medesimo monastero aveva in diversi castelli, loro corti e distretti, conservando però la metà dei placiti e dei bandi del castello di Canneto e del castello della Sassa. Segue poi il consenso dei monaci, l'accettazione dei Consoli del comune, i quali promettono la difesa del monastero e dei suoi beni.

Originale: ASFi, Diplomatico Volterra. Esiste copia, in BGV, 5706, 36, doc. n° 9.

Regesti: Reg. Vol. n° 288, p. 100.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Anno Domini millesimo ducentesimo octavo indictione undecima quinto Kal. septenbris. Ego donnus / Rainerius, Dei gratia abbas ecclesie et monasterii Sancti Petri de Monte Viride, pro melioratione et utilitate ipsius ecclesie et monasterii, pro ipsa ecclesia et monasterio do et concedo et cedo et mando vobis Leonardo quondam Gulli et Sigerio Guzolini Vulterre consulibus pro nobis et Bonaccorso Rolandini vestro socio, recipi/entibus pro Vulterre comuni, omnem iurisdictionem quam habeo pro predicta ecclesia et ipsa ecclesia habet in castello de Canneto et eius curte et districtu et in castello de Sassa et eius curte et districtu et in castello de Querceto et eius curte et districtu et in castello de Micciano et eius curte et districtu et in castello de Rov[ete et] eius curte et districtu et in castello de Libbiano et eius curte et districtu et in castello de Serazano et eius curte et districtu et in castello de / monte R[ufoli et] eius curte et districtu et in Gabreto et in eius curte et districtu et in castello de Agnano et eius curte et districtu et in castello de Montegemoli et eius [curte et districtu ut possitis] in dictis terris vos et vestri successores pro Vulterre comuni mittere consules vel rectorem et extrahere ad vestram voluntatem / [et ibi ponere datium cum in civitate Vulterre] posueritis et ut homines in predictis terris permanentes possitis cogere facere vobis, pro predicto comuni et ipsi comuni, guer/[ram et pacem et treguam hostem et cava]lcatam quibuscumque vel cuicumque vobis placuerit vel vestro comuni et ut possitis in dictis terris ponere et auferre et auferri fa[ccere banda et placita] ad vestram voluntatem vestrorumque successorum reservato michi et retento meisque suc-

cessoribus, pro predicta ecclesia, medietate placitorum et bannorum suprascripti castri de Canneto et castri de Sassa. Et convenio et promitto vobis prenominatis consulibus recipientibus pro Vulterre comuni quod / deinceps non vendam nec alienabo nec pignorabo ego vel meus successor vel aliquis pro predicta ecclesia aliquem suprascriptorum locorum vel partem nisi prius vos vel vestri / successores non inquisiti fueritis pro predicto comuni et si vobis placuerit vel dicto comuni emere vel in pignore recipere pro eo quod in veritate ab aliquo poterit / haberi rector dicte ecclesie vel aliquem pro ea sine astio vendam et pignorabo vobis si volueritis. Sin autem ex ante ad unum mensem post inquisitionem vobis / factam liceat michi meisque successoribus vendere et pignorare cui nobis placuerit salva predicta datione et concessione vobis a me facta que omnia / ut supradictum est do, facio et concedo, cedo et mando vobis reservata et retenta michi proprietate et usufructu in predictis terris et hominibus et meis successoribus pro predicta ecclesia et ipsi ecclesie hec omnia, ut supradictum est convenio et promitto vobis pro predicto comuni recipientibus pro me et dicta ecclesia et monasterio pro meis successoribus in perpetuum firma tenere et habere et observare et contra non venire per me nec per alium. Que si non fecero sive contra / fecero [ego vel mei] successores vel aliquis pro predicta ecclesia promitto vobis pro suprascripto comuni recipientibus dare penam centum marcarum boni argenti [et pena soluta] hec omnia suprascripta in perpetuum firma permaneant. Pro quibus omnibus firmis tenendis et observandis et faciendis et pena obli[go] [me et meos successores] et bona predictae ecclesie et monasterii et predictas terras et loca nominatim vobis pro predicto comuni vestrisque successoribus. / Et [promitto vobis intr]are in possessionem vel quasi pro predicto comuni predictarum terrarum et locorum et iuris suprascripto iure et modo possidere vel quasi. Et / inter[im] conservo] me precario pro vobis et predicto comuni possidere. Pro qua datione et concessione confiteor me accepisse et habere in veritate a vobis pro suprascripto / vestro comuni pro predicta ecclesia mea et monasterio et sua utilitate infrascriptam promissionem et obligationem. Actum Vulterre, in domo Ildebrandini Garganelli coram Bonaiunta iudice de Vico et Ugolino de Petra et Gullo condam Faville et Lanberto de Montetignoso et Ivone Sperani et Ildebrandino et Guiscardo condam Bari et Guido de Micciano et Dainese de Sassa et Bonifilio Tedeschi et Ildebrandino Preitemanni et Gualtarocto Math(e)i et Belforte / Bonafidanzze et Bonavia Bandini et Sigerio Ugolini et Boninsegna Notario et Palmerio Bonestrade qui ad hec fuerunt testes rogati. Postea / vero eodem anno et mense et indictione, videlicet in secundo die IIII Kal. septenbris, donnus presbiter Michael et donnus Benedictus subdiaconus monaci / predicti monasterii et presbiter Ugo, cappellanus cappelle de Monteviride et canonicus (a)¹ suprascripti monasterii, presentia et consensu predicti abbatis suprascripte dationi et concessioni et omnibus predictis consenserunt et parabola[m] dederunt Leonardo, consuli suprascripto, recipienti pro predicto comuni Vulterre. Actum fuit hoc in dormitorio predictae ecclesie et monasterii, coram Gullo et Dainese et Sigerio Ugolini supradictis et Bontalento Cenci qui ad hec fuerunt testes rogati. / Nos Leonardus Gulli et Sigerius Guzolini pro nobis et Bonaccorso Rolandini nostro socio, Vulterre consules suprascripti, pro Vulterre comuni, habito consilio a bonis hominibus eiusdem civitatis, convenimus et promittimus vobis domino Rainerio,

¹ Nel testo *canonicus*.

abbati Dei gratia ecclesie et monasterii Sancti Petri de Montevidri reci/pienti, pro predicta ecclesia et monasterio, salvare et guardare et custodire et defendere suprascriptas terras et loca et omnia iura et actiones competentes et competentia / in predictis locis predicte ecclesie et monasterio ad eius honorem et utilitatem in perpetuo et non tolle vel tolli facere accattum vel datum in dictis locis nisi quando / Vulterre civitas pro comuni datum fecerit, salvis nobis pactis et conventionibus a vobis nobis superius permissis et quod non faciemus in dictis locis vel hominibus pre/dictorum locorum ultra illud quod nobis a vobis concessum est hec omnia convenimus et promittimus et iuramus ad sancta Dei evangelia vobis recipienti, pro predicta ecclesia et / monasterio, facere et observare et adimplere et mittere in constituto comunis ut omnia suprascripta observentur et ad impleantur in perpetuum pro nobis et nostris / successoribus pro predicto comuni et quod non auferatur de constituto comunis suprascripti hec omnia promittimus vobis pro predicta ecclesia et monasterio recipienti facere / et observare et adimplere. Que si non fecerimus aut contra fecerimus sive contra factum fuerit, promittimus vobis, pro suprascripta ecclesia recipienti, dare penam centum marcarum / boni argenti et pena soluta hec omnia suprascripta in perpetuo firma permaneant. Pro quibus omnibus firmis tenendis et observandis et faciendis et pena obligamus / nos et nostros successores et dictum comune vobis et vestris successoribus pro predicta ecclesia et ipsi ecclesie. Pro qua promissione et obligatione confitemur nos accepisse et ha/bere in veritate a vobis domino abbate pro suprascripto comuni Vulterre recipientes predictas conventiones et pacta et jurisdictionem. Actum Vulterre in domo Ildebran/dini Gargane[lli], eodem die qua donnus abbas predictus fecit predictam dationem et concessionem suprascriptis consulibus, coram prenomminatis testibus qui tunc fuerunt ipsi dationi q[ui] ad hec fuerunt / testes rogati.

(S) Ego Scutus Sacri Imperii notarius predictis omnibus interfui et ut superius legitur scripsi rogatus.



VII) Massa, castello del Monte del Re, 1230 settembre 12.

Lodo dato da Alberto, Vescovo di Massa, commissionato da Papa Gregorio IX per terminare una controversia tra il monastero di San Pietro di Monte Verdi, facente parte della diocesi di Massa, ed il comune di Massa a motivo delle continue molestie che soffriva il monastero a causa della presenza di soldati, i cui danneggiamenti impedivano la regolare prestazione dei servizi dovuti allo stesso comune.

Originale: ASFi, Diplomatico Volterra, due copie.

In Dei eterni nomine amen. Anno Domini millesimo ducesimo .XXX. indictione .IIII. secundas Idus setembris. Omnibus appareat evidenter quod summus Pontifex nobis Alberto Dei gratia massano Episcopo scripsit in hac forma. Gregorius episcopus, servus servorum Dei, venera/bili fratri episcopo massano salutem et apostolicam benedi(c)tionem. Sua nobis dilecti filii abbas et conventus monasterii Sancti Petri de Montevidri massane diocesis significatione mostrar(unt) quod ipsi et coloni eiusdem monasterii a circumstantibus militibus usque adeo infestantur quod monasterium in bonis enor/me patitur ditrimendum et dicti coloni sibi non possunt de debitis serviitiis respondere. Unde prefati coloni attendentes quod per massane civitatis auxilium stare possent contra molestias militum predictorum dandi propter hoc aliquid de bonis suis civitati predicte cum aliter non auxiliaretur eiusdem / facultatem sibi tribui sine preiudicio monasterii petierunt quatenus dicti abbas et conventus nobis humiliter supplicarunt ut id permetteremus fieri cum expedire monasterio dinoscatur. Nos igitur de discreptionis tue prudentia confidentes fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus / provideas super hoc quod umilitati eiusdem monasterii noveris expedire. Dum tamen nil de ipsius consuetis provetibus minuatur. Datum lateran(i) .VII. Idus junii, pontificatus nostri anno quarto. Hoc mandatum volentes sicut tenemus fideliter adimplere iuramentis receptis inquisivimus / ab abbate et camerario nec non a fidelibus et vaxallis monasterii et precipue a colonis supradictis diligentius sicut decuit veritatem qui iurati dixerunt ad hutilitatem tam presentem quam futuram supradicti monasterii pertinere et ad hoc fama publica laborabat colonos supradictos silicet homines / de Montevidri, de Gualda et de Campetroso, aliquid debere dare de suis bonis civitati massane ut eiusdem civitatis auxilio ab inimicorum insultibus tuerentur et nos debere auctoritate apostolica qua fungimus confirmare conventiones, patta et capitula que habita sunt inter donnum Jacobum, / Dei gratia abbatem suprascripti monasterii de Montevidri, pro ipso monasterio et colonos eiusdem et donnum Uguiccinellum de Castagneto, Dei gratia / massanam potestatem, pro civitate et comitatu massano. Que quidem pationes, patta et capitula talia sunt. in primis namque donnus Uguiccinellus, Dei gratia massana potestas, et Alberuzus quondam Aldiberti, Uguiccio Apoth(ecarius), (a)¹ Torcellus Aldrigi et Bernardinus quondam Tosi, qui super hiis promittendis et ordinandis coram meo notario infrascripto fuerunt a massano consilio constituti, pro comuni et civitate massana, promiserunt et convenerunt iuvare donnum / abbatem et monasterium et sua iura manutenere possessiones et bona silicet (b)² ipsum (c)³ monasterium et possessiones, quas confinatur cum confinibus Castilionis Bernardi et castrum Montisvidris et homi-

1 Nel testo *Atorb* con segno abbreviativo, probabilmente da correggersi come da lezione testuale di cui sotto.
 2 Nel testo *filia*.
 3La *u* corretta su precedente lettera.

APPENDICE B

PERGAMENE E CARTE

Clip delle pergamene consultate dall'autore. Sul sito dell'editore è disponibile il file completo in modo da poter leggere in grandezza quasi naturale,, andando all'indirizzo <http://www.bancarellaweb.eu/documenti editoria/note editoria.html>

Indice dei documenti da fotoreprodurre:

INDICAZIONI ARCHIVISTICHE		FOTORIPRODUZIONE RICHIESTA		
ARCHIVIO E SERIE	Unità	Microfilm pos. Copie n.	STAMPA	
			formato	copie n.
Diposizioni 'VOLTERRA'	280 GENN (NORMI)	L	lett - stamp	A/3
	1014 IND XII	L		
	1128 30 DIC (NORMI)	L		
	1158 31 MAR (NORMI)	L		
	1176 20 APR	L		
	1204 14 NOV (NORMI)	L		
	1208 28 APR (NORMI)	L		
	1217 1 FEBR (NORMI)	L		
	1218 26 MAR (NORMI)	L		
	1226 20 GEN (NORMI)	L		
	1227 16 LUG (NORMI)	L		
	1227 18 LUG (NORMI)	L		
	1228 11 SET (NORMI)	L		
	1228 11 OTT (NORMI)	L		
	1230 12 SET (NORMI)	L		
	1242 12 OTT (NORMI)	L		
	1245 26 MAR (NORMI)	L		
	1250 15 APR (NORMI)	L		
	1253 23 APR (NORMI)	L		
	1253 30 APR (NORMI)	L		




IMG 0001

SEGNATURE ARCHIVISTICHE

Indice, serie/inserto, n° pezzo, n° cc.).

PIAZZA VOLTERRA	7 SET	1298	N	✓
=	=	22 DIC	1298	N
=	=	17 NOV	1299	N
=	=	4 FEB	1300	N
SOTTO 3 PEZZI	5 APR	1301	N	✓
SOTTO 4 PEZZI	22 MAR	1303	N	✓
N. 2 PEZZI	4 GEN	1311	N	✓
=	=	10 FEB	1329	N
=	=	11 GEN	1338	N
=	=	24 NOV	1340	N

IMG00045



IMG 0002




IMG 0003




IMG 0004



IMG 0005




IMG 0006




IMG 0007




IMG 0008




IMG 009




IMG 0010



IMG 0011



IMG 0012



IMG 0013




IMG 0014


IMG 0015

IMG 0016


IMG 0017




Carta tratta da Piero Guidi, "Rationem decimarum Italie secoli XIII-XIV Tuscia".



Schizzo topografico di confinazione comunà Castel di Cornia, Castiglion Berardi, Monteverdi, Sasso, Leccia e Serrazzano. (1296)



Schizzo topografico confinazione, Castel di Cornia, Castiglion Berardi, Monteverdi, Sasso, Leccia e Serrazzano. (1296)



Carta tratta da Enrico Fiumi, *L'utilizzazione dei Lagoni Boraciferi della Toscana nell'industria medievale* 1943. Alle pag.43- 44- 45 di questo volume, un ingrandimento della carta.

TESI DI LAUREA

CASALINI Luisa / *Vescovi di Volterra dalle origini fino al XII secolo*, Università di Pisa, anno accademico 1966-67, relatore Cinzio Violante.

GIULIANI Gabriella / *Il monastero di San Pietro di Monteverdi dalle origini (sec. VIII) fino alla metà del sec. XIII*, Università di Pisa, anno accademico 1989-90, relatore Maria Luisa Ceccarelli Lemut.



Abbazia 19 aprile 1984 (foto Marco Pistolesi).



Abbazia 19 aprile 1984 (foto Marco Pistolesi).